



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 106/12

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Bilancio di previsione 2022-2024 dell'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC)""

relatore: A. MONTUORO (Deliberazione di Giunta n. 686 del 23/12/2022);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	27/12/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	27/12/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Artt. 2, 3, 4, 11, 18 bis e 36- estratto allegato 1; estratto allegato 4/1; estratto allegato 4/2). pag. 3

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt.162, 193 e 239) pag. 35

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Normativa regionale

L.R. 27-12-2016 n. 43 (Art.. 6) pag. 41

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017).

L.R. 30 dicembre 2013, n. 56 (art.3). pag. 44

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014).

L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 (art. 13) pag. 46

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).

L.R. 20 dicembre 2012, n. 66. pag. 51

Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura.

L.R. 11 agosto 2010, n. 22 (Artt. 9 e 10) pag. 66

Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Art. 54) pag. 71

Statuto della Regione Calabria

L.R. 4 febbraio 2002, n. 8.(Art. 57) pag. 73

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Documentazione citata

Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 28 dicembre 2021. pag. 76

Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 527.

Atto aziendale ARSAC pag. 94

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Artt. 2, 3, 4, 11, 18 bis e 36- estratto allegato 1; estratto allegato 4/1; estratto allegato 4/2).

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

Art. 2 *Adozione di sistemi contabili omogenei* [\(5\)](#)

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'[articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.

[4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'[articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2. [\(4\)](#)]

[\(4\)](#) Comma abrogato dall' [art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(5\)](#) Vedi, anche, gli [artt. 107-bis, comma 1, e 109, comma 1-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

Art. 3 *Principi contabili generali e applicati* [\(6\)](#)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'[*articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011*](#), pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. ⁽⁷⁾

5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: [\(12\)](#) [\(17\)](#)

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio

2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; [\(8\)](#)

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscriverne in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'[art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.](#) [\(15\)](#)

9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera

d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche

attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo. [\(9\)](#) [\(16\)](#)

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: [\(10\)](#)

- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto. [\(14\)](#)

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'[art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#), può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014. [\(11\)](#)

17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. [\(13\)](#)

[\(6\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(7\)](#) Comma inserito dall' [art. 1, comma 506, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(8\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 505, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(9\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 538, lett. a\), nn. 1\) e 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(10\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 1, comma 538, lett. b\), nn. 1\) e 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(11\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 507, lett. a\) e b\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(12\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 2, comma 2, lett. a\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

[\(13\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 2, lett. b\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

[\(14\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 2 aprile 2015](#).

[\(15\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' [art. 2, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

[\(16\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 19 dicembre 2016](#).

[\(17\)](#) In deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014, previsto dal presente alinea, vedi l' [art. 1, comma 783, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

Art. 4 Piano dei conti integrato

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'[articolo 2](#), adottano il

piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, ricordato al piano dei conti di cui all'[art. 4, comma 3, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#). ⁽¹⁹⁾

2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.

4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell'attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.

5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. Ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello. ⁽²⁰⁾

6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'[articolo 2](#), trasmettono le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ⁽²¹⁾

7. Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, le amministrazioni di cui all'[art. 2](#), trasmettono le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ^{(22) (24)}

7-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a fini conoscitivi, è pubblicato nel sito internet www.arconet.rgs.tesoro.it:

a) il piano dei conti dedicato alle regioni e agli enti regionali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1;

b) il piano dei conti dedicato alle province, ai comuni e agli enti locali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1. [\(23\)](#)

7-ter. A seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'[art. 4, comma 3, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#), l'allegato n. 6 può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. La commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali promuove le modifiche e le integrazioni del piano dei conti di cui all'[art. 4, comma 3, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#), di interesse degli enti territoriali. [\(23\)](#)

[\(19\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 1\)](#), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(20\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 2\)](#), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(21\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 3\)](#), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(22\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 4\)](#), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(23\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 5\)](#), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(24\)](#) Per le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni, vedi il [D.M. 12 maggio 2016](#).

Art. 11 *Schemi di bilancio* [\(38\)](#)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il

quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;

- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'[art. 172, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto; [\(39\)](#)
- d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione; [\(39\)](#)
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle

eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'[art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#);

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'[art. 2427](#) e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'[art. 39, comma 10](#), e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'[art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono allegati:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'[art. 1, comma 2](#), approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei

ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'[art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#).

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'[art. 3, comma 4](#), mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'[art. 3, comma 12](#), non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'[art. 2, commi 1 e 2](#), è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'[art. 2](#) adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'[art. 78](#) adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996](#) che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'[art. 78](#), per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

[\(38\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. m\)](#), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(39\)](#) Lettera inserita dall' [art. 1, comma 938, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 18-bis *Indicatori di bilancio* [\(71\)](#)

1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).

3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.

4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti. [\(72\)](#)

[\(71\)](#) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. u\)](#), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(72\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 9 dicembre 2015](#) e il [Decreto 22 dicembre 2015](#).

TITOLO III

Ordinamento finanziario e contabile delle regioni [\(92\)](#)

Art. 36 *Principi generali in materia di finanza regionale* [\(93\)](#)

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.
5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.

[\(92\)](#) Titolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\)](#), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'originario Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disposizioni finali e transitorie.».

[\(93\)](#) Articolo modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. a\)](#), [D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 ottobre 2013, n. 124](#), e, successivamente, così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\)](#), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Estratto Allegato 1
(previsto dall'articolo 3, comma 1)
Principi generali o postulati

16. Principio della competenza finanziaria [\(157\)](#)

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in occasione della sua approvazione.

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

- (a) la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva;
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;

(d) l'ammontare del credito;

(e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. È esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

(a) la ragione del debito;

(b) la determinazione della somma da pagare;

(c) il soggetto creditore;

(d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio

(e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.

In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'[art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006](#).

La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dal fondo pluriennale vincolato di entrata, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, da una legge regionale di autorizzazione all'indebitamento, nei casi previsti dalla legge.

Le spese di investimento, per le quali deve essere dato specificamente atto di avere predisposto la copertura comprendono anche le spese per acquisizione di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, ancorché siano classificate al titolo terzo della spesa.

Può costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria:

a) il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), del fondo di cassa, delle entrate vincolate nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto. Le regioni a statuto ordinario fanno riferimento al medesimo saldo di parte corrente determinato al netto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;

b) per le Autonomie speciali, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota

libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluiti nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto. Per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale è autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di previsione, la copertura può essere costituita dalla media dei saldi dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Resta ferma la durata dei contributi in annualità già autorizzati fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate;

c) il 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE;

d) riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.

In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente o, se l'esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nuovo e aggiuntivo nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nuovo e aggiuntivo nell'esercizio precedente [\(153\)](#), (tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate), non è possibile destinare a copertura degli investimenti le voci di cui alle lettere a) e b), salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico, da

debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui è stata ripianata la prima quota, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le voci di cui alle lettere a) e b) non possono essere destinate a copertura degli investimenti fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato.

Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:

- i. alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;
- ii. all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto;
- iii. agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera c) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c), realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve conseguire, automaticamente, comporta che, in deroga al principio generale, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata.

Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

Gli incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa.

è prevista la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non può prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti.

(153) Se gli ultimi due esercizi non sono ancora stati rendicontati, si fa riferimento agli ultimi due risultati di amministrazione presunti.

(157) Paragrafo sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* e modificato dall' *art. 1, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 8, comma 1, del medesimo Decreto 1° dicembre 2015*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi lo stesso *art. 8, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015*. Successivamente, il presente paragrafo è stato così modificato dall' *art. 1, comma 1, Decreto 30 marzo 2016*, a decorrere dal 22 aprile 2016, dall' *art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), Decreto 1° marzo 2019*, a decorrere dal 26 marzo 2019, dall' *art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), Decreto 1° agosto 2019*, a decorrere dal 23 agosto 2019, e dall' *art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), Decreto 1 settembre 2021*, a decorrere dal 16 settembre 2021.

Estratto Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011**PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO****1. Definizione**

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'*allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

9. Il bilancio di previsione finanziario

9.1 Definizione

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il DEFR regionale e il DUP degli enti locali), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale (al tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, sono trasmesse solo le informazioni relative al bilancio annuale, costituite dai residui alla data di avvio dell'esercizio e dagli stanziamenti relativi al primo esercizio, completi delle articolazioni previste nello schema di bilancio).

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate. Per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria

di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;

- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione.

La classificazione delle spese in missioni, programmi, macroaggregati, capitoli ed eventualmente, in articoli, prevista dagli [articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011](#), è posta in relazione ai livelli di governo cui è attribuita la responsabilità della distribuzione delle risorse.

La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi.

Nell'ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell'ente, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della natura economica della spesa, è svolta:

- nelle regioni dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi in macroaggregati e dalla Giunta o dal Segretario generale (secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità), attraverso la ripartizione delle tipologie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documenti costituiscono il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio e il bilancio finanziario gestionale;

- negli enti locali dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documento costituisce il piano esecutivo di gestione.

Attraverso il bilancio finanziario gestionale delle regioni e il PEG degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 1 dell'annualità del bilancio l'ordinamento prevede l'impiego del metodo scorrevole nella redazione del bilancio di previsione finanziario. Pertanto, ogni anno risulta necessario aggiornare il bilancio di previsione:

- con l'inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio;
- adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, in considerazione delle indicazioni del documento di programmazione aggiornato, dei risultati presunti della gestione dell'esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni già assunti, all'evoluzione normativa;
- con l'indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio è articolato, degli "impegni già assunti" alla data di elaborazione del documento

9.10 Il prospetto degli equilibri di bilancio

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato.

Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente. Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema dell'equilibrio delle partite finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per finanziare investimenti, il cui prospetto degli equilibri dedica un'apposita sezione anche alle partite finanziarie. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è

possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti;

- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Per le regioni, nei casi previsti dalla legge [\(159\)](#), la copertura degli investimenti è costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti.

[\(159\)](#) In attuazione dell'articolo 40, commi 1 e 2 del presente decreto, le regioni hanno finanziato i propri investimenti con il "debito autorizzato e non contratto" fino all'esercizio 2015. Ai sensi di quanto previsto dal [comma 688-bis, dell'articolo 1, della legge 208/2015](#), nell'esercizio 2016, le regioni in regola con i tempi di pagamento dei propri debiti commerciali hanno avuto la possibilità di utilizzare tale forma di copertura dei propri investimenti. L'articolo 40, comma 2-bis prevede che, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), e successive modificazioni, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa.

Estratto Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA

1. Definizione

Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'[art. 6 del decreto legge n. 16 del 2014](#), il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato".

Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica.

Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamento o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permuta, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione.

La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.

Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale. Sono escluse le regolazioni contabili che registrano movimenti interni di risorse tra le articolazioni organizzative di un ente prive di autonomia contabile e di bilancio.

3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile

3.1 L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- a) la ragione del credito;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- c) l'individuazione del soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;
- e) la relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

3.2 L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito.

3.3 Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione [\(167\)](#) possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla

copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

<p>+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce</p>

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

Si rinvia all'esempio n. 5, riportato in appendice, che costituisce parte integrante del presente principio.

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt.162, 193 e 239)**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.****TITOLO II****PROGRAMMAZIONE E BILANCI****CAPO I****Programmazione****Articolo 162** *Principi del bilancio* [\(588\)](#) [\(591\)](#) [\(592\)](#)

1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. [\(589\)](#)
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.
3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlate entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.
6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi

anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. [\(590\)](#)

7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'[articolo 8](#), la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.

[\(588\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\(589\)](#) Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 11\), lett. a\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(590\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 74, comma 1, n. 11\), lett. b\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(591\)](#) Il presente articolo corrisponde all'[art. 4, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.

[\(592\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' [art. 16, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#).

Articolo 193 *Salvaguardia degli equilibri di bilancio* [\(743\)](#) [\(747\)](#) [\(748\)](#)

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'[art. 162, comma 6](#). [\(744\)](#)

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione,

per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. [\(742\)](#) [\(745\)](#) [\(746\)](#)

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'[art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. [\(741\)](#)

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'[articolo 141](#), con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

[\(741\)](#) Comma modificato dall' [art. 1, comma 444, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013 e, successivamente, così sostituito dall' [art. 74, comma 1, n. 35\), lett. c\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(742\)](#) A norma dell' [art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), come modificato dall' [art. 10, comma 4-quater, lett. b\), n. 2\), D.L. 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 giugno 2013, n. 64](#), ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui al presente comma.

[\(743\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\(744\)](#) Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 35\), lett. a\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(745\)](#) Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 35\), lett. b\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(746\)](#) Per la fissazione dei termini per l'adozione della delibera di cui al presente comma, per l'anno 2016, vedi l' [art. 4, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con

modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#), l'anno 2018, il [D.M. 27 luglio 2018](#) e, per l'anno 2020, l' [art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), come modificato dall' [art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#) e dall' [art. 54, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

[\(747\)](#) Il presente articolo corrisponde all'[art. 36, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.

[\(748\)](#) Per il termine di deliberazione dei provvedimenti di riequilibrio, di cui al presente articolo, vedi l' [art. 1-ter, comma 3, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

Articolo 239 *Funzioni dell'organo di revisione* [\(950\)](#) [\(954\)](#)

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio; [\(951\)](#)

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; [\(947\)](#)

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del

rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; [\(952\)](#)

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo; [\(953\)](#)

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'[articolo 223](#).

1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione. [\(948\)](#)

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente; [\(949\)](#)

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'[articolo 234](#), comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

[\(947\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 3, comma 1, lett. o\), n. 1\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

[\(948\)](#) Comma inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. o\), n. 2\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

[\(949\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 3, comma 1, lett. o\), n. 3\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

[\(950\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\(951\)](#) Numero così modificato dall'[art. 74, comma 1, n. 61\), lett. a\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(952\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 74, comma 1, n. 61\), lett. b\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(953\)](#) Lettera inserita dall'[art. 74, comma 1, n. 61\), lett. c\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(954\)](#) Il presente articolo corrisponde all'[art. 105, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.

L.R. 27-12-2016 n. 43 – ART. 6**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017).****Art. 6** *Misure di contenimento per gli enti sub-regionali.*

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2017, gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore al 2014;

b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte del 10 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenere la spesa se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2014:

- 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- 2) missioni;
- 3) attività di formazione;
- 4) acquisto di mobili e arredi;
- 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- 6) canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- 7) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature;
- 8) varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- 9) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- 10) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- 11) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- 12) spese postali e telegrafiche.

2. A partire dall'entrata in vigore dalla presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa per il personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

4. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono il provvedimento di cui al comma 3, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro il 10 settembre di ogni anno, al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni. Il Dipartimento, in caso di inottemperanza, segnala alla Giunta regionale la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

5. La mancata predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

6. Gli enti di cui al comma 1, fermi restando gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.

7. Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.

8. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.

9. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

10. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli enti strumentali, degli istituti, delle agenzie, delle aziende, delle fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al SSR, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.

11. Al fine del rispetto delle regole di finanza pubblica, per gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione degli enti appartenenti al SSR, rimangono confermati, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, i tetti di spesa per il personale e l'obbligo di riduzione

delle spese di funzionamento, nella misura del 10 per cento rispetto ai corrispondenti valori dell'esercizio 2014, di cui al presente articolo.

L.R. 30 dicembre 2013, n. 56 (art.3).**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014).****TITOLO II****Razionalizzazione delle spese degli enti sub-regionali e delle società partecipate****Art. 3** *Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.*

1. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di "spending review", e ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla [legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38](#) e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della normativa vigente in materia;

b) ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, non possono essere acquistate autovetture né possono essere stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Restano ferme, ove applicabili, le esclusioni di cui all'[articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.2.

2. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma, gli Enti sub-regionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

3. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Controlli e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, al Dipartimento Bilancio e patrimonio e al Dipartimento Controlli dei dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.
5. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti indicati nel presente articolo.
6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 (art. 13)**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).****Art. 13** *Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.*

1. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla [legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38](#), provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, siano costituiti in forma monocratica.

2. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla [legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38](#), provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo siano costituiti in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente.

3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve conseguire una riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento rispetto alle medesime spese afferenti all'esercizio 2011. Tale risparmio deve essere assicurato con l'eventuale abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate. Gli importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono omnicomprensive anche dei rimborsi spese.

4. Il compenso dei componenti supplenti degli organi di controllo è consentito esclusivamente in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

5. Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, i compensi, i gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, di consigli di amministrazione e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nominati negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni, negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla [legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38](#), sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto al valore attuale. La riduzione non si applica al

trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui al presente comma si intendono onnicomprensive del rimborso spese.

6. Il compenso stabilito per i componenti degli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all'[articolo 3 del D.P.C.M. del 23 marzo 2012](#). Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti inferiori a quello previsto al presente comma.

7. La disposizione di cui al comma 5 non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono stati ridotti dall'[articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#).

8. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo, nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati, gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, si avvalgono dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, istituito ai sensi dell'[art. 11, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3](#).

9. A partire dal primo rinnovo gli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV), costituiti presso enti e soggetti, di cui al precedente comma 1, in data antecedente a quella di vigenza della presente norma, sono sciolti e le relative competenze sono immediatamente trasferite all'OIV regionale.

10. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di "spending review", e fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla [legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38](#) e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell'80% per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009. Alla presente disposizione si applicano le esclusioni di cui all'art. 3, comma 5, della presente legge;

b) nel rispetto dei limiti di cui alla precedente lettera a), possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;

c) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all'[articolo 7, comma 6, lettera c\), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;

e) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

f) le spese per missioni devono essere ridotte del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

g) la spesa per l'attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

h) le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l'[articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95](#), convertito nella [legge 7 agosto 2012, n. 135](#);

i) sino al 31 dicembre 2014, non è possibile acquistare autovetture né stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture;

j) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi;

k) per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere h) e i), si applica l'[articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95](#), convertito nella [legge 7 agosto 2012, n. 135](#);

l) in attuazione dell'[art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95](#), convertito dalla [legge 7 agosto 2012 n. 135](#), i canoni dei contratti di locazione passiva sono ridotti nella misura del 15 per cento a partire dal 1° gennaio 2015. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:

1) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;

2) permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti;

3) in mancanza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), si attuano le disposizioni contenute al primo periodo dell'[art. 3, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95](#), convertito dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#). Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, deve essere autorizzata dal competente organo di vertice e l'autorizzazione deve essere trasmessa al Dipartimento vigilante e al Dipartimento "Controlli";

m) a partire dall'anno 2013 non si possono stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire:

1) a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi;

2) per continuare ad avere la disponibilità di immobili alienati;

n) predisposizione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di idoneo provvedimento, asseverato dagli Organi di controllo, relativo alla ricognizione dei contratti di locazione in essere con specifica indicazione di tutte le informazioni economiche e giuridiche di detti contratti, delle dimensioni degli immobili in locazione e dell'individuazione dei dipendenti ubicati in ciascun immobile;

o) predisposizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di apposito Piano asseverato dagli Organi di controllo, contenente soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e rispettose delle condizioni contenute nei precedenti commi;

p) ridurre del 20 per cento, rispetto all'anno 2009:

1) le spese per la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell'immobile stesso;

2) le spese per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;

3) le spese per i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas, e gli altri servizi;

4) le spese per la manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

5) le spese per l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;

6) le spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;

7) le spese per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;

8) le spese postali e telegrafiche.

11. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, gli Enti sub-regionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa per l'anno 2013.

12. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Controlli" e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario "ad acta", con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

13. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca

automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti indicati nel presente articolo.

14. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

L.R. 20 dicembre 2012, n. 66.**Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura.****Art. 1** *Istituzione dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese.*

1. Ai sensi dell'[articolo 54, comma 3, dello Statuto regionale](#), è istituita l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - (ARSAC), ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.
2. L'Azienda ha sede legale in Cosenza. Esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di agricoltura.

Art. 1-bis *Istituzione gestione stralcio ARSSA in ARSAC* [\(2\)](#)

1. La gestione liquidatoria dell'ARSSA è incardinata in ARSAC, quale gestione stralcio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 3 e 8.
2. La titolarità dei diritti attivi e passivi della gestione liquidatoria ARSSA rimane totalmente in capo alla gestione stralcio di cui al comma 1.
3. La gestione stralcio di cui al comma 1 costituisce una struttura operativa incardinata nell'organizzazione di ARSAC, dotata di autonomia di gestione e di un proprio patrimonio destinato, in via esclusiva, alla soddisfazione dei creditori della soppressa ARSSA ed alla copertura dei relativi costi di funzionamento.
4. Il patrimonio della gestione stralcio di cui al comma 1 è definito nel piano di liquidazione approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 7.
5. Al direttore generale dell'ARSAC è demandata la costituzione e l'organizzazione della gestione stralcio, con riferimento alle risorse umane e finanziarie da impiegare in essa, previo parere vincolante del dipartimento regionale vigilante.
6. La gestione stralcio svolge tutte le attività amministrative finalizzate a valorizzare, alienare, custodire e mantenere il patrimonio, oggetto dell'attività di liquidazione, e a garantire la tutela giuridica dello stesso.

(2) Articolo aggiunto dall' [art. 3, comma 1, lettera a\), L.R. 12 febbraio 2016, n. 5](#).

Art. 2 *Finalità e compiti dell'Azienda.*

1. L'azienda favorisce l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale.

2. L'azienda esercita le funzioni dell'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ai sensi dell'[articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, [articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002](#)), non connesse alla procedura di liquidazione in corso, anche avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie da questa trasferite:

a) promuove e svolge i servizi di sviluppo dell'agricoltura, secondo la normativa della Unione Europea, nazionale e regionale, sulla base della programmazione regionale di settore e predisponendo adeguati e specifici progetti;

b) elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Cura e promuove, altresì, lo sviluppo dell'agricoltura biologica, dei sistemi di lotta guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell'ambiente e della qualità;

c) promuove e gestisce progetti di trasferimento dell'innovazione tecnologica, di concerto con il sistema universitario e della ricerca regionale, l'adozione delle innovazioni di processo e di prodotto e delle tecniche di management, gestione aziendale e marketing. A tal fine gestisce e se necessario istituisce, nell'ambito di specifici progetti pluriennali a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali, presso le proprie strutture provinciali, aziende sperimentali dimostrative e di orientamento produttivo;

d) partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e partenariato, anche federativo, a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico;

e) sentito il Dipartimento Agricoltura attua, altresì, i piani triennali dei servizi di sviluppo agricolo, previsti dalla [legge regionale 26 luglio 1999, n. 19](#) (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), che l'Azienda progetta, organizza e coordina;

f) promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, iniziative di marketing territoriale a sostegno delle produzioni agricole ed agroalimentari, nonché l'istituzione e lo

svolgimento dei servizi collettivi a favore delle imprese, sia nella produzione che nella gestione;

g) fornisce assistenza tecnica e contabile alle aziende agricole nonché alle organizzazioni cooperative e associative dei produttori agricoli e alle formazioni societarie miste a prevalente partecipazione agricola;

h) espleta le attività di controllo funzionale e taratura delle attrezzature agricole atte alla distribuzione dei prodotti fitosanitari, attraverso l'istituzione di apposito Servizio Regionale di Controllo Funzionale e Taratura, in ossequio alla direttiva Europea n. 128/09 ed alla normativa EN 13790/2003;

i) contribuisce, su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, all'attuazione della PAC e di ogni altra attività volta al settore agricolo, agroambientale ed agroindustriale;

j) concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore agricolo;

k) provvede ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, ad elaborare una dettagliata relazione sullo stato dell'agricoltura ed a trasmetterla al Dipartimento Agricoltura. La relazione deve riguardare in particolare l'evoluzione tecnico-economica del settore in Calabria e le opportunità di sviluppo;

l) coadiuva le attività previste dell'[articolo 2, commi 1 e 2 della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48](#) (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Calabria);

m) contribuisce su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, ad attività tecniche, amministrative e di controllo dell'organismo pagatore (ARCEA);

n) provvede all'esercizio degli impianti di cui all'[articolo 11](#) comma 15.

3. La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura, può affidare all'Azienda ulteriori e specifici compiti nell'ambito degli interventi pubblici, anche riferiti all'attuazione di disposizioni statali o dell'Unione Europea. I compiti affidati all'Azienda devono interessare tutto il territorio regionale o, comunque, significativi ambiti territoriali della Regione.

4. L'Azienda presta, altresì, su richiesta, attività di consulenza ed assistenza per studi e progetti agli enti locali ed agli organismi pubblici operanti nel territorio regionale.

5. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale ad enti locali od autorità statali, ove da questi non conferite o delegate.

6. Nello svolgimento dei compiti affidati con la presente legge, l'Azienda opera con il metodo della programmazione, che deve essere articolata e strutturata con quella della regione. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura provvede ad impartire le indicazioni di base per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Azienda.

7. L'Azienda redige un programma pluriennale di sviluppo che deve essere coerente con i contenuti di cui al comma 8 e correlato con la relazione annuale

sui risultati. Il programma definisce gli obiettivi, i risultati attesi e quantifica le risorse occorrenti.

8. Il programma pluriennale viene attuato con i progetti annuali che costituiscono parte integrante del bilancio dell'Azienda. I progetti annuali sono definiti con sufficiente dettaglio tale da poter essere prontamente attuativi tenendo conto delle necessità dei singoli comparti operativi.

Art. 3 *Organi e Vigilanza.*

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato tecnico di indirizzo;
- c) il collegio dei sindaci.

2. La vigilanza sull'ente è esercitata dalla Giunta regionale per il tramite del Dipartimento Agricoltura.

Art. 4 *Il Direttore generale.*

1. Il direttore generale è individuato dalla Giunta regionale tra persone in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di dirigente generale ai sensi della [legge regionale 13 maggio 1996 n. 7](#) (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e s.m.i. e di accertata esperienza dirigenziale almeno quinquennale. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, ed il relativo incarico è conferito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni. In relazione al raggiungimento degli obiettivi, il direttore nominato è soggetto a valutazione dei risultati, ai sensi della [L.R. 7/1996](#) e s.m.i. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.

2. In ogni caso, non può essere nominato direttore generale:

- a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;

- b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) colui che è o è stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
- d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;
- e) colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, d'interessi;
- f) colui che ricopre incarichi politici in partiti o movimenti, nonché incarichi sindacali, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo biennio;
- g) colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo triennio.

3. Decade automaticamente dalla carica colui che, dopo la nomina, si venga a trovare nelle condizioni di cui al comma 2. La Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede a nuova nomina.

4. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, assiste il comitato tecnico e ne attua gli indirizzi, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.

5. Il direttore generale, nell'esercizio delle predette funzioni, è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell'Azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati dal direttore generale e scelti tra persone aventi i requisiti ai sensi della [L.R. n. 7/1996](#) e s.m.i. e dell'[articolo 19 del D.Lgs. n. 165/2001](#). Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore tecnico è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità. Il direttore amministrativo ed il direttore tecnico sono soggetti a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della [L.R. n. 7/1996](#) e s.m.i. ⁽³⁾.

6. Il direttore generale, in particolare, provvede a:

- a) deliberare sull'organizzazione degli uffici in esecuzione dell'atto aziendale;
- b) approvare il bilancio preventivo e le variazioni che occorre apportare ad esso nel corso dell'esercizio;
- c) adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci;
- d) proporre alla Giunta regionale l'acquisizione di beni immobili;
- e) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità per una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritti obbligatori a favore di terzi, previa autorizzazione della Regione;
- f) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;

- g) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti reali inerenti il patrimonio immobiliare affidato;
- h) formulare le richieste di assegnazione del personale regionale;
- i) deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal comitato tecnico di indirizzo di cui all'[articolo 5](#);
- j) coordinare le attività dei direttori amministrativo e tecnico, e nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda.

7. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede necessariamente alla sostituzione.

[\(3\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 5, comma 15, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 10](#) della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «5. Il direttore generale, nell'esercizio delle predette funzioni, è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell'Azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, e sono scelti prioritariamente tra i dirigenti dell'Azienda con contratto di pubblico impiego. Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore tecnico non può essere superiore a quello previsto per i dirigenti di settore dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.».

Art. 5 *Comitato Tecnico di Indirizzo.*

1. Il Comitato Tecnico d'Indirizzo (CTI) supporta la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell'azienda, vigila sulla loro attuazione e ne verifica il conseguimento, relazionando alla Giunta regionale, annualmente o su richiesta. Il Comitato adotta un proprio regolamento entro tre mesi dall'insediamento.
2. Il CTI è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da cinque membri esperti della materia, di cui tre individuati dalla Giunta regionale e due designati, in rappresentanza delle quattro organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovata esperienza. Il CTI dura in carica tre anni [\(4\)](#).
3. La partecipazione al comitato è gratuita; ai componenti compete solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nella misura e nelle forme previste per il personale regionale non dirigenziale con la qualifica più elevata, per un massimo di una seduta mensile.

(4) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 5 agosto 2013, n. 44](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 2](#) della stessa legge).

Art. 6 *Collegio dei sindaci.*

1. Il Collegio dei sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo [\(5\)](#).
2. Il collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.
3. Il collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'Azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, al comitato tecnico di indirizzo ed alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.
4. Ai componenti del collegio dei sindaci vengono corrisposti i compensi determinati ai sensi dell'[articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuiti del 20 per cento.

(5) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lettera b\), L.R. 5 agosto 2013, n. 44](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 2](#) della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Il collegio dei sindaci è composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. ».

Art. 7 *Organizzazione.*

1. L'organizzazione dell'Azienda è contenuta in un atto aziendale adottato dal Direttore generale, nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione

collettiva in materia di relazioni sindacali e previa determinazione del fabbisogno di personale, ed approvato dalla Giunta regionale.

2. L'atto aziendale definisce l'organizzazione interna dell'ente ed individua le strutture operative delle sedi operative provinciali e periferiche.

3. Nelle more dell'approvazione dell'atto aziendale definitivo, il direttore generale adotta un atto aziendale provvisorio approvato dalla Giunta regionale.

4. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad essa demandati, l'Azienda organizza i propri uffici e settori in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

5. Al fine di assicurare la massima funzionalità dei centri sperimentali dimostrativi e dei centri di divulgazione agricola, l'Azienda provvede alla loro riorganizzazione su base territoriale, attraverso la soppressione o l'accorpamento di sedi. In particolare, quanto ai centri di divulgazione agricola, fatta salva la più complessiva riorganizzazione, sono immediatamente soppresse le sedi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non trovano allocazione unitaria presso le sedi dell'Azienda, come individuate all'[articolo 1](#), comma 2, e dei centri sperimentali dimostrativi; le relative funzioni sono accorpate al centro di divulgazione agricola più prospiciente per territorio.

Art. 8 *Bilanci e rendiconti.*

1. I bilanci ed i rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all'[articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#) (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano i principi della contabilità analitica per centri di costo.

Art. 9 *Risorse [\(6\)](#).*

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, il patrimonio dell'ARSAC è costituito dai beni immobili e mobili pertinenti dell'ARSSA, con esclusione dei cespiti costituenti il patrimonio della gestione stralcio di cui all'articolo 1-bis.

(6) Articolo così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lettera b)*, L.R. 12 febbraio 2016, n. 5. Il testo precedente era così formulato: "Art. 9. Risorse. 1. In connessione alle funzioni di cui all'*articolo 2*, comma 2, e dell'organizzazione territoriale di cui agli *articoli 1*, comma 2 e *7*, comma 5, il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni immobili e mobili pertinenziali dell'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ai sensi dell'*articolo 5 della L.R. 9/2007*, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adibiti a sedi provinciali degli uffici di quest'ultima ed a sedi territoriali dei centri sperimentali dimostrativi e dei centri di divulgazione agricola, nonché dai beni di cui all'*articolo 11*, comma 15. 2. Qualora lo richiedano esigenze di migliore funzionalità dell'Azienda, connesse alla sua organizzazione sul territorio, il direttore generale può proporre alla Giunta regionale l'acquisizione dall'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, di altri beni immobili, e mobili pertinenziali, inclusi nel patrimonio di questa. 3. Fermo quanto previsto al comma 2, tutti i beni non trasferiti ai sensi di quanto disposto al comma 1, rimangono nella piena disponibilità dell'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, ad eccezione del patrimonio afferente il Polo Soprassuoli Boschivi, per il quale valgono le disposizioni di cui all'*articolo 11*, comma 12."

Art. 10 *Personale.*

1. La pianta organica dell'Azienda è coperta mediante il personale:

a) transitato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, ad esclusione:

1) [delle unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio indicato all'*articolo 9*, comma 3, della presente legge, rimasto nell'ambito della procedura di liquidazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura] [\(7\)](#);

2) delle unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio afferente il Polo Soprassuoli boschivi, per il quale valgono le disposizioni di cui all'*articolo 11*, comma 12;

b) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio;

2. Qualora lo richiedano esigenze connesse alla organizzazione funzionale dell'Azienda, non soddisfatte attraverso la formazione della pianta organica ai sensi del comma 1, il direttore generale può proporre alla Giunta regionale il trasferimento di altro personale dall'Azienda regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione.

3. Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell'Azienda rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge, e permane nel proprio stato giuridico ed economico.

4. Sin dall'adozione dell'atto aziendale provvisorio di cui all'*articolo 7*, comma 3, e dalla prima regolamentazione organica, gli incarichi di tutto il personale di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti in base alla nuova organizzazione dell'Azienda, fatti salvi i diritti e le qualifiche proprie del personale stesso.

5. Sino all'approvazione dell'atto aziendale definitivo, e comunque fino alla conclusione delle procedure di liquidazione dell'ARSSA disposte con [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#), l'Azienda non può procedere a qualsiasi tipo di assunzione, ovvero di trasformazione o modificazione dei rapporti di lavoro in essere. Solo successivamente, è possibile procedere alla copertura dei fabbisogni di personale ed alla sostituzione del personale cessato dal servizio, secondo le percentuali stabilite dalla legislazione vigente in materia di turn over e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate.

[\(7\)](#) Punto soppresso dall' [art. 3, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 12 febbraio 2016, n. 5](#).

Art. 11 *Disposizioni transitorie e finali.*

1. In fase di prima applicazione il direttore generale dell'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese:

- a) è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
- b) adotta, entro trenta giorni dalla nomina, l'atto aziendale, di cui all'[articolo 7](#), nonché il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi dell'[articolo 4](#), comma 6, lettera b).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono di diritto il Commissario liquidatore ed il Vice Commissario dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), posta in liquidazione ai sensi dell'[articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#), ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sono nominati, con scadenza al 31 dicembre 2014, il Commissario liquidatore dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), ed un sub Commissario, con funzioni anche vicarie, al quale il Commissario delegherà il compimento di specifiche operazioni. Nelle more di tale nomina si applica l'[articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39](#) (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13). A decorrere dalla data di nomina del Direttore generale il Commissario liquidatore ed il sub Commissario esercitano esclusivamente le funzioni finalizzate alla liquidazione di detta Agenzia (ARSSA) ai sensi dell'[articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#). Alla scadenza degli incarichi di cui al secondo periodo del presente comma, il Direttore generale dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura calabrese assume le funzioni di Commissario liquidatore unico dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), svolgendo tali funzioni senza percepire compensi aggiuntivi. La procedura di liquidazione dovrà essere conclusa il 31 dicembre 2015.

3. La gestione stralcio ARSSA in ARSAC di cui all'articolo 1-bis, pur essendo una struttura operativa incardinata nell'organizzazione dell'ARSAC, è svolta in modo da assicurare la distinzione economica e finanziaria della stessa gestione stralcio rispetto alla gestione corrente dell'ARSAC [\(9\)](#).

4. Fatta salva qualsiasi misura da intraprendere in attuazione delle disposizioni contenute nel [decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#), entro sessanta giorni dalla decorrenza di cui al comma 5, il direttore generale dell'Azienda adotta le iniziative di cui all'[articolo 9, comma 1, della L.R. n. 22/2010](#), con le modalità e per gli obiettivi ivi previsti, al fine di conseguire, a partire dal 2013, un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2011 dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA, in liquidazione, assumendo come riferimento la spesa rapportata alle unità di personale transitate alle dipendenze dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese.

5. Le funzioni di cui all'[articolo 2](#) sono esercitate dall'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

6. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2 il commissario liquidatore dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA:

a) provvede al trasferimento, in favore dell'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie come individuate agli [articoli 9 e 10](#), non necessarie al completamento della fase di liquidazione, nel rispetto del regime contrattuale in essere al momento dell'approvazione della presente legge, e con la decorrenza di cui al comma 5;

b) trasmette al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, nonché al dipartimento competente in materia di bilancio, il piano di liquidazione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura -ARSSA, nel quale sono indicate le poste attive e quelle passive nonché le modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale.

7. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del piano di liquidazione di cui al comma 6, lettera b), assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della liquidazione.

8. In nessun caso nel corso della gestione liquidatoria i debiti pregressi dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA possono gravare sull'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese.

9. Conclusa la liquidazione il commissario liquidatore trasmette ai dipartimenti di cui al comma 6, lettera b), il bilancio finale della liquidazione.

10. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del bilancio finale della liquidazione, assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della liquidazione.

11. L'approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA, e il trasferimento all'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese delle poste attive e delle risorse strumentali e finanziarie residue [\(10\)](#).

12. All'[articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#), il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nell'ambito della liquidazione, il commissario dovrà trasferire all'Ente deputato a svolgere le funzioni di forestazione allorquando costituito, l'intero patrimonio afferente il Polo Soprassuoli Boschivi facente parte del patrimonio dell'ARSSA con il relativo personale preposto, che sarà inquadrato nei ruoli dell'Ente subentrante ed al quale si applicheranno le disposizioni di cui alla legge istitutiva dello stesso".

13. Sono abrogati i commi 3, 4, 5 e 6 dell'[articolo 5 della L.R. n. 9/2007](#), nonché tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle della presente legge.

14. All'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della [legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15](#), riguardanti l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA".

15. I beni immobili e mobili pertinenziali costituenti gli impianti a fune di Lorica e Camigliatello fanno parte, insieme alle relative risorse del patrimonio dell'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura calabrese, ai sensi dell'[articolo 9](#), comma 1, ed il personale adibito all'esercizio di tali impianti è trasferito alle dipendenze dell'Azienda, ai sensi dell'[articolo 10](#).

16. Alla [legge regionale 7 marzo 2000, n. 10](#) sono apportate le seguenti modifiche [\(8\)](#):

a) all'[articolo 3](#), il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il prezzo di vendita viene determinato dal Commissario liquidatore o dal sub Commissario liquidatore appositamente delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, coadiuvati da due funzionari dell'Agenzia e/o della istituenda Azienda. La stima viene redatta sulla base dei valori agricoli medi di cui alla [legge 22 ottobre 1971, n. 865](#) e successive modificazioni con eventuali variazioni in più o in meno entro il 20 per cento in funzioni della peculiarità del fondo";

b) nell'[articolo 7](#), al comma 1-bis, la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque".

17. Per le attività relative ai beni immobili della riforma fondiaria di cui agli [articoli 9, 10, 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386](#), in base al disposto dell'[articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146](#), nei modi e nelle forme

previste dalla [legge regionale 7 marzo 2000, n. 10](#) e s.m.i., l'Agenzia può avvalersi della istituenda Azienda.

[\(8\)](#) Alinea così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato nel B.U. 2 gennaio 2013, n. 1, S.S. 11 gennaio 2013, n. 3.

[\(9\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 1, lettera d\), L.R. 12 febbraio 2016, n. 5](#). Il testo precedente era così formulato: "3. La gestione liquidatoria dell'agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura - ARSSA, è svolta in modo da assicurare la distinzione economica e finanziaria della stessa rispetto alla gestione corrente della nuova Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese."

[\(10\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, L.R. 3 agosto 2018, n. 23](#), a decorrere dal 7 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 11-bis *Trasferimento degli impianti irrigui silani gestiti dall'A.R.S.S.A. ai Consorzi di Bonifica* [\(11\)](#).

1. Il Commissario Liquidatore dell'A.R.S.S.A., entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, trasferisce la gestione dei ventidue impianti di irrigazione ricadenti nei comprensori dei Consorzi di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino, dei Bacini dello Jonio Crotonese e dei Bacini dello Jonio Catanzarese, ai Consorzi stessi, in funzione della rispettiva competenza territoriale. Con l'atto che dispone tale trasferimento il Commissario Liquidatore destina ogni impianto a ciascun Consorzio di Bonifica ed assegna nominativamente ai Consorzi il personale utilizzato per la gestione, secondo la ripartizione fissata al terzo comma del presente articolo. A decorrere dalla data del trasferimento in questione, la gestione degli impianti irrigui e del personale utilizzato a tal fine è conferita, in ragione della presente legge, ai Consorzi di Bonifica sopra nominati, mentre la proprietà degli impianti irrigui rimane in capo alla Regione Calabria.

2. I Consorzi di Bonifica provvederanno alla gestione degli impianti con il personale già utilizzato dall'A.R.S.S.A. in numero di 25 unità a tempo indeterminato ed assegnato ad ognuno di essi con l'atto di cui al comma 1, secondo la ripartizione fissata al terzo comma del presente articolo. Il personale in questione transita dall'A.R.S.S.A. ai ruoli del Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino, del Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Crotonese, del Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Catanzarese e rimane sottoposto al regime contrattuale in essere alla data di pubblicazione della presente legge, mantenendo le qualifiche contrattuali ed i livelli retributivi in godimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Con l'atto di cui al comma 1 il Commissario Liquidatore dell'A.R.S.S.A. trasferisce ai Consorzi di Bonifica

destinatari del personale le somme accantonate per il trattamento di fine rapporto del personale stesso.

3. Il trasferimento della gestione degli impianti di irrigazione e del personale relativo è così ripartita:

a) n. 17 impianti e n. 17 unità lavorative al Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino;

b) n. 04 impianti e n. 05 unità lavorative al Consorzio di Bonifica dei Banici dello Jonio Crotonese;

c) n. 01 impianti e n. 03 unità lavorative al Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Catanzarese.

4. A partire dall'anno 2014 la Regione corrisponderà a ciascuno dei Consorzi di Bonifica destinatari degli impianti e del personale di cui al comma 3 un contributo annuo pari al costo lordo totale della mano d'opera in utilizzo per la gestione, nonché al costo relativo alla gestione degli impianti stessi. Per l'anno 2013 e fino al 31 dicembre dello stesso anno i costi in questione graveranno sull'A.R.S.S.A. in liquidazione. La Regione adeguerà, a partire dall'anno 2014, ove necessario, la disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio sulla base dei costi effettivi della manodopera e dei costi per la gestione degli impianti, come risulteranno nella loro effettiva entità dalla rendicontazione annuale dei Consorzi. I Consorzi di Bonifica destinatari provvederanno a riscuotere il pagamento del servizio irriguo erogato e ad esigere dai proprietari degli immobili serviti dagli impianti i contributi consortili dovuti. Gli importi in questione saranno portati a scomputo del contributo complessivo dovuto dalla Regione per l'anno di riferimento.

[\(11\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lettera c\), L.R. 5 agosto 2013, n. 44](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 2](#) della stessa legge).

Art. 12 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 26.800.000,00, per ciascuno degli esercizi finanziari 2013 e 2014, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione annuale e leggi finanziarie di accompagnamento, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome stanziare all'UPB 2.2.04.03 dello stato di previsione della spesa.

2. I risparmi di spesa conseguenti alle riduzioni di cui all'[articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95](#) (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) a valere sull'importo degli

stanziamenti dell'UPB 2.2.04.03 per l'esercizio finanziario 2012, sono destinati, nei limiti della effettiva disponibilità di risorse, alla copertura delle spese di liquidazione dell'ARSSA per gli esercizi 2013 e 2014. Alle medesime finalità sono altresì destinati i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio rimasto nella piena disponibilità dell'ARSSA, in liquidazione ai sensi dell'[articolo 9](#), comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'[articolo 11](#), comma 1, lettera a), della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in euro 100.000,00 si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 - capitolo 7001101 - inerente a "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012, che viene ridotta del medesimo importo.

4. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 2.2.04.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'[articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).

Art. 13 *Pubblicazione.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.

TITOLO II

Razionalizzazione delle spese degli enti subregionali e delle società partecipate

Art. 9

Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.

1. Gli enti sub-regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, assumono tutte le iniziative necessarie volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10% rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2010.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti nell'ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che ricevono contributi a carico della finanza regionale è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera per un massimo

di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.

4. A decorrere dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono essere superiori all'80% della medesima spesa impegnata nell'anno 2009.

5. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

6. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

7. Non possono più essere destinatari di incarichi, a qualsiasi titolo, da parte della Regione Calabria coloro i quali - nominati e/o incaricati dalla Regione stessa per l'esercizio di funzioni dirigenziali presso Aziende, Enti, Istituzioni o altri organismi attraverso i quali si esplicano, a livello regionale o sub-regionale, le funzioni di competenza - abbiano adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di accertato disavanzo finanziario o perdite di esercizio. Tale provvedimento è esteso ai Presidenti, Commissari e componenti dei Consigli di Amministrazione nominati presso gli stessi organismi.

8. Per l'anno 2011 gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, devono contenere il valore degli impegni di spesa per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni nel limite del 90 per cento degli impegni assunti per le medesime tipologie di spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2010. La presente disposizione non si applica nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) e nel caso di accertati disavanzi finanziari o di perdite d'esercizio. In tali casi si applicano i commi 9 e 10 del presente articolo.

9. Per l'anno 2011 agli Enti strumentali, nonché agli Istituti, alle Agenzie, alle Aziende, le Fondazioni e agli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che non hanno rispettato gli adempimenti di cui all'[articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#), è fatto divieto di conferire incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'[articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#).

10. A decorrere dall'anno 2011, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, la spesa annua impegnata dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, che hanno presentato nell'anno 2009 disavanzi di bilancio o perdite di esercizio o che sono sottoposti a regime di liquidazione, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, e a quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'[articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#).

11. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'adozione della presente legge, predisporre idonee misure anche di carattere organizzativo tese al controllo dell'andamento delle spese di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze di vigilanza e controllo dei Dipartimenti regionali.

12. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione.

13. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti gli Enti sub-regionali di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che tenendo conto delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa regionale in materia, e sulla base delle spese sostenute negli anni 2007, 2008 e 2009 e 2010 quantificano il limite di spesa per l'anno 2011.

14. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario ad acta con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

Art. 10*Riduzione delle spese per i collegi dei revisori.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:

- entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento;
- entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento;
- entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento.

2. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti.

3. L'onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l'onorario massimo è pari ad euro 14.000,00.

4. L'onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti, maggiorato del 10 per cento, mentre l'onorario massimo è pari al valore massimo spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento.

5. Per i componenti supplenti è previsto il medesimo compenso dei revisori titolari solo nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2401 del Codice civile. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al predetto articolo non è dovuto alcun compenso ai componenti supplenti del Collegio dei revisori.

6. In caso l'ente si trovi in stato di liquidazione o non svolga alcuna attività il compenso è ridotto del 50 per cento.

7. I singoli enti sub-regionali possono derogare alle modalità di determinazione dei compensi unicamente per determinare compensi inferiori rispetto a quelli indicati al comma 1 per i Componenti e il Presidente del Collegio di revisione.

7-bis. Le somme di cui al presente articolo si intendono onnicomprensive, con inclusione anche degli eventuali rimborsi spese [\(11\)](#).

8. Tutte le disposizioni che prevedono compensi differenti da quelli contenuti nei precedenti commi sono abrogate.

(11) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25**Statuto della Regione Calabria.**

(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 26 febbraio 2010, n. 7 e 9 novembre 2010, n. 27)

TITOLO IX*Attività economiche regionali e soggetti privati***Articolo 54**

(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. **La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.**
5. A tal fine il Consiglio regionale:

- a)* nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
- b)* approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
- 8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.**
- 9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.**
- 10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.**

L.R. 4 febbraio 2002, n. 8.**Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.****Art. 57***Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.*

1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali in qualunque forma costituiti sono [\(43\)](#):

a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, accompagnati da specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;

b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla presente legge [\(44\)](#);

c) pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

3. I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre [\(45\)](#).

4. La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie [\(46\)](#). L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi [\(47\)](#) [\(48\)](#).

5. Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con

parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno [\(49\)](#).

6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti [\(50\)](#).

7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Ragioneria generale per la definitiva istruttoria di propria competenza [\(51\)](#). La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno [\(52\)](#).

8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente [\(53\)](#).

[\(43\)](#) Alinea così modificato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*.

[\(44\)](#) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 2, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*.

[\(45\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*.

[\(46\)](#) Periodo così modificato sia dall'*art. 1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7* (come modificato, a sua volta, dall'*art. 31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9*) che dall'*art. 52, comma 1, secondo alinea, L.R. 12 giugno 2009, n. 19*. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario limite di tre dodicesimi con quello attuale di quattro dodicesimi.

[\(47\)](#) Periodo così modificato sia dall'*art. 1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7* (come modificato, a sua volta, dall'*art. 31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9*) che dall'*art. 52, comma 1, secondo alinea, L.R. 12 giugno 2009, n. 19*. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria durata di tre mesi dell'esercizio provvisorio con quella attuale di quattro mesi.

[\(48\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

[\(49\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*.

[\(50\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*.

[\(51\)](#) Periodo così modificato dall'*art. 10, comma 4, L.R. 11 agosto 2004, n. 18*.

[\(52\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

[\(53\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 1, lettera e), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 615 della seduta del 28 dicembre 2021.

Oggetto: Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 527.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: f.to Occhiuto

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: f.to Dott. Tommaso Calabrò

Dirigente di Settore: f.to Dott. Vincenzo Ferrari

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
8	MAURO DOLCE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°557008 del 27/12/2021

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- la Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, istituisce enti, aziende ed agenzie regionali sui quali esercita poteri di indirizzo e di controllo, partecipa a società di capitali, promuove la costituzione di fondazioni e aderisce a fondazioni già costituite;
- la misura e la modalità del controllo attivabile dalla Regione Calabria sui soggetti privati, in ossequio e nel rispetto della normativa vigente, è principalmente correlata al valore della quota posseduta in ciascuna società di capitali partecipata e/o al valore del fondo versato in ciascuna fondazione partecipata;
- la gestione degli enti strumentali e delle singole società e/o fondazioni, nelle quali la Regione possiede una partecipazione, costituisce strumento di governo indiretto per il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici assegnati dal Governo regionale;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 10.11.2016 sono state approvate le linee di indirizzo ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività per la trasmissione dei documenti contabili di enti strumentali e società ai fini dei successivi adempimenti di bilancio;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 527 del 30.12.2020 sono state ridefinite le funzioni e le attività delle strutture amministrative interessate alla gestione e al controllo di fondazioni, società ed enti strumentali;
- ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, la Regione esercita su enti, aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali;
- la Regione definisce le modalità della vigilanza sugli enti strumentali e su società e fondazioni a partecipazione regionale, con l'obiettivo di delineare la tipologia di informazioni che gli organi di vertice sono tenuti a fornire ai fini di un effettivo controllo delle attività realizzate;

RITENUTO CHE

- la recente evoluzione normativa ha imposto alla Regione un importante rafforzamento dei meccanismi di coordinamento strategico di enti, aziende, agenzie, società partecipate e fondazioni, al fine di garantire il rispetto delle nuove disposizioni di legge e il raggiungimento degli obiettivi strategici da parte di tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti;
- le norme introdotte in materia di società partecipate, finalizzate all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica, prevedono disposizioni specifiche relative alla gestione, al controllo e alla razionalizzazione delle società, stabilendo una serie di adempimenti da parte dell'amministrazione regionale, nonché l'individuazione di strutture deputate al controllo e al monitoraggio degli adempimenti stessi;
- l'esercizio del potere gestionale delle partecipazioni pubbliche implica la conoscenza dei dati rilevanti ai fini dell'assunzione delle decisioni strategiche ed operative attraverso l'acquisizione coordinata delle notizie necessarie per l'esercizio del diritto di Socio, la comunicazione delle informazioni sulla gestione, il rafforzamento dei flussi informativi anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti per la definizione delle modalità di raccordo tra i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività;
- i flussi informativi coinvolgono i soggetti interni e sono funzionali alle esigenze conoscitive degli organi di vertice politico-amministrativo, nonché gli stakeholder esterni interessati al buon andamento della gestione operativa cui rispondono, in primo luogo, le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa;

- i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti pubblici, delle società e delle fondazioni a partecipazione regionale devono effettuare la verifica in materia di contenimento della spesa ai sensi della normativa vigente garantendo, nel contempo, il coordinamento e il monitoraggio dell'attività relativa alla verifica in materia di spending review;
- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è stato introdotto il nuovo impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ed è stato, anche, sancito l'obbligo di elaborazione del bilancio consolidato dell'amministrazione regionale con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;
- il controllo analogo è rivolto alle società e alle fondazioni *in house providing*;
- il corretto esercizio del controllo analogo non può prescindere dalla puntuale conoscenza dell'attività gestoria delle singole società e delle fondazioni in house e che, pertanto, risulta indispensabile l'adeguato supporto dei Dipartimenti competenti per materia;
- l'esercizio del controllo analogo deve essere regolato da uno specifico modello di *governance*;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con cui, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, è stato approvato il Codice che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione;
- la normativa regionale in materia di contenimento della spesa ed in particolare le leggi regionali 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 11 agosto 2010, n. 22, 27 dicembre 2012, n. 69, 30 dicembre 2013, n. 5, 27 aprile 2015, n. 11, 13 gennaio 2015, n. 3, 27 dicembre 2016, n. 43;

DATO ATTO CHE:

- la struttura amministrativa dei Dipartimenti e delle Strutture equiparate della Giunta Regionale è stata modificata con il regolamento regionale del 7 novembre 2021, n. 9 che ha disciplinato la nuova organizzazione degli Uffici;
- con DPGR n. 180 del 07/11/2021 si è proceduto alla riorganizzazione della struttura della Giunta regionale e all'istituzione del Settore 2 "*Coordinamento, Indirizzo Strategico e Monitoraggio Performance di Bilancio delle Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in House. Adempimenti a cura del Socio previsti dal Diritto Societario e Normativa Civilistica*" presso il Dipartimento "Presidenza", che ha acquisito le competenze precedentemente attribuite al Settore 7 del Dipartimento "Segretariato Generale" in merito a coordinamento, indirizzo strategico e monitoraggio performance di bilancio delle Società partecipate, Enti strumentali ed Organismi in house.
- con legge regionale 27 dicembre 2016 n. 43, "*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale*", articoli 5 e 6, sono state apportate modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2015 n. 11 e ribadite le misure di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali, prevedendo alcuni adempimenti da parte del dipartimento competente in materia di coordinamento strategico enti strumentali, società e fondazioni, unitamente ai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, per i quali è necessario disciplinare le modalità operative nella nuova direttiva sui controlli;
- il presente provvedimento non riguarda gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;

VISTI i seguenti allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

- ALLEGATO 1 "*Funzioni ed attività in materia di coordinamento e controllo delle società partecipate, fondazioni, enti strumentali*", che definisce le declaratorie ed i compiti dei

dipartimenti interessati alla gestione delle partecipazioni e al controllo sugli enti strumentali, aziende, agenzie, fondazioni e società a partecipazione regionale;

- ALLEGATO 2 “*Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di Enti Strumentali, Società e Fondazioni regionali*”, che riporta i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di enti strumentali, società e fondazioni secondo la nuova struttura organizzativa;
- ALLEGATO 3 “*Direttiva sul modello di governance delle società e delle fondazioni in house providing regionali*”;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei predetti allegati 1, 2 e 3;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale,

DELIBERA

Per i motivi su esposti che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare la ridefinizione delle funzioni ed attività dei Dipartimenti regionali interessati alla gestione delle partecipazioni e alla vigilanza sugli enti strumentali, sulle aziende, sulle agenzie, sulle società e sulle fondazioni a partecipazione regionale, secondo quanto riportato nell'ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, precisando che il sistema delineato dal presente provvedimento non riguarda gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;
2. di definire per ciascun ente, azienda e agenzia, società partecipata e fondazione i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in riferimento della nuova struttura organizzativa secondo quanto riportato nell'ALLEGATO 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare il modello di *governance* dell'esercizio del controllo analogo di cui all'ALLEGATO 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di stabilire che i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle società e sulle fondazioni *in house* svolgano le attività necessarie per l'esercizio del controllo analogo da parte della Regione, previo parere obbligatorio del Dipartimento “Presidenza”;
5. di stabilire che l'istruttoria sull'esercizio del diritto di Socio è attribuita al Settore 2 “*Coordinamento, Indirizzo Strategico e Monitoraggio Performance di Bilancio delle Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in House. Adempimenti a cura del Socio previsti dal Diritto Societario e Normativa Civilistica*” del Dipartimento “Presidenza” nei termini di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione;

6. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
f.to MONTILLA

IL PRESIDENTE
f.to OCCHIUTO



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Dott. Tommaso Calabrò
Dirigente generale
del dipartimento "Presidenza"

dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott. Roberto Occhiuto
Presidente Giunta Regionale

presidente@pec.regione.calabria.it

dott. Luciano Vigna
Capo di Gabinetto

capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 527.". Riscontro pec del 27/12/2021.

A riscontro della pec del 27/12/2021, relativa alla proposta deliberativa "Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 527." di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello



de cello filippo
27.12.2021
15:52:02
GMT+00:00

1 di 1

Allegato alla deliberazione
n. 615 del 28 dicembre 2021
Allegato 1



**“Funzioni ed attività in materia di coordinamento e controllo
delle società partecipate, fondazioni, enti strumentali”**

A	DIPARTIMENTO “PRESIDENZA”
1	Supporta i Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza sulle attività nell'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi degli enti strumentali e dipendenti, delle aziende e agenzie, delle società e fondazioni.
2	Effettua l'istruttoria e propone le deliberazioni in materia di costituzione di nuove società e fondazioni o variazione nelle partecipazioni.
3	Supporta il Presidente della Giunta Regionale o i suoi delegati per le attività concernenti la partecipazione alle assemblee.
4	Cura, sulla base delle comunicazioni inviate dalle società partecipate e con riferimento all'ordine del giorno indicato, gli adempimenti previsti per la partecipazione alle assemblee e predispone specifiche relazioni per il Presidente della Giunta regionale sulle questioni di propria competenza, coordinando la propria attività con quella dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività.
5	Rilascia, d'ufficio o su richiesta dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, entro 15 giorni dalla richiesta, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni, pareri obbligatori in ordine alle proposte di deliberazione relative a; <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione di nuove partecipazioni; - acquisizione di nuove partecipazioni da parte delle società controllate già esistenti; - aumenti di capitale sociale; - copertura delle perdite; - modifiche statutarie; - approvazione di strategie aziendali.
6	Congiuntamente con i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, effettua l'istruttoria necessaria per l'approvazione degli statuti sociali e dei patti parasociali.
7	Partecipa ai tavoli tecnici che interessano gli enti, le agenzie, le aziende, le società e le fondazioni, garantendo il necessario supporto ai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in ordine al superamento delle criticità ed alla definizione delle iniziative giudiziali e stragiudiziali relative alla gestione sociale, cura direttamente, ove necessario, i rapporti con altre strutture e organi ai fini della risoluzione delle problematiche insorte.
8	Predispone dossier periodici sui soggetti controllati contenenti proposte di risoluzione di eventuali problematiche insorte e di adeguate misure correttive, al fine di consentire al Presidente della Giunta Regionale di adottare indirizzi per l'azione amministrativa.
9	Predispone relazioni periodiche sull'attuazione, revisione e perfezionamento della strategia regionale relativa ad enti, agenzie, aziende, società e fondazioni, rapportandosi costantemente con l'Ufficio di Gabinetto del Presidente.

10	Effettua l'istruttoria e propone la deliberazione relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche sulla base delle notizie trasmesse dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, adottando i relativi provvedimenti con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione dei piani.
11	Esegue l'istruttoria e propone la deliberazione relativa al provvedimento annuale di analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione regionale ed all'eventuale piano di riassetto ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
12	Elabora annualmente un report su enti strumentali, agenzie, aziende, società e fondazioni in cui vengono riportate, in particolare, la compagine sociale, la composizione degli organi di amministrazione e controllo e i dati sintetici contabili.
13	Sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco di enti, aziende, agenzie e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica.
14	Esegue, sulla base delle comunicazioni obbligatorie poste in essere dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e dei soggetti partecipati, l'implementazione e l'aggiornamento delle banche dati previste dalla normativa vigente degli enti strumentali, le società e le fondazioni.
15	Comunica al responsabile della trasparenza i dati relativi a società, fondazioni ed enti strumentali e dipendenti per le pubblicazioni previste dalla vigente normativa.
16	Elabora circolari di coordinamento destinate ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti strumentali e dipendenti, sulle aziende, agenzie, società e fondazioni, nonché ai soggetti vigilati e partecipati, al fine di assicurare il rispetto delle normative e la gestione dei flussi informativi.
17	Esamina e monitora l'attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico sulle società partecipate, informando sull'esito i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e il Dipartimento "Economia e Finanze".
18	Supporta i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sull'attività in ordine ad eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo di enti, agenzie, aziende, società e fondazioni.
19	Monitora le attività dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in ordine alle verifiche del rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di società, fondazioni ed enti strumentali regionali
20	Monitora la predisposizione, da parte dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, degli atti da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali e della magistratura contabile e degli atti di irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento della spesa in base alle norme vigenti.
B	DIPARTIMENTO "ECONOMIA E FINANZE"
1	Effettua, mediante indicatori, sulla base della documentazione inviata dalle società partecipate e dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, l'analisi economico-finanziaria dei bilanci delle società in cui la Regione possiede una maggioranza qualificata.

2	Effettua, sulla base della documentazione inviata dalle società partecipate e dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, la verifica della redditività del capitale investito nelle società in cui la Regione possiede una quota di minoranza.
3	Effettua, sulla base della documentazione inviata dalle fondazioni e dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, l'analisi economico-finanziaria dei bilanci delle fondazioni regionali.
4	Su richiesta del Dipartimento "Presidenza", entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni, rende parere in ordine agli aspetti contabili di propria competenza sugli atti inerenti alla costituzione e/o alle variazioni di società, fondazioni ed enti strumentali o dipendenti che hanno riflessi sul bilancio regionale.
5	Predisporre ed invia al Dipartimento "Presidenza", entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni e, comunque, in tempo utile per l'assemblea, specifico report analitico in merito agli aspetti contabili aventi riflessi sul bilancio regionale per consentire l'esercizio dei diritti di azionista dei delegati regionali alle assemblee societarie.
6	Fornisce al Dipartimento "Presidenza" le informazioni di competenza utili alla revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni anche ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
7	Effettua l'istruttoria relativa ai procedimenti concernenti i bilanci ed i rendiconti di enti, aziende e agenzie regionali trasmessi dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
8	Predisporre circolari e direttive per gli enti strumentali, le società e le fondazioni relativamente agli aspetti contabili di competenza.
9	Sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco di enti, agenzie, aziende e società componenti del Gruppo Regione Calabria ai fini della redazione del bilancio consolidato.
10	Comunica agli enti, alle aziende e alle società la partecipazione al Gruppo Regione Calabria ai fini della redazione del bilancio consolidato.
11	Impartisce direttive a enti strumentali, agenzie, aziende, società e fondazioni necessarie per la predisposizione del bilancio consolidato.
12	Cura gli adempimenti per l'elaborazione del bilancio consolidato, consolida le scritture contabili di enti, aziende, agenzie, società e fondazioni anche sulla base dei documenti contabili acquisiti dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e predisporre la proposta di bilancio consolidato regionale.
13	Trasmette al Dipartimento "Presidenza" informazioni e dati relativi a enti, aziende, agenzie, società e fondazioni al fine di assicurare la gestione dei flussi.
14	Appone il visto di parificazione con le scritture contabili della Regione al fine di attestare la corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti presentati dagli agenti contabili delle società partecipate e quelli riportati nel conto del patrimonio.
C	<i>DIPARTIMENTI CHE ESERCITANO LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DI ENTI STRUMENTALI O DIPENDENTI, AGENZIE E AZIENDE</i>

1	Esercitano la vigilanza sulle attività di enti strumentali o dipendenti, delle aziende e agenzie regionali.
2	Curano l'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi degli enti strumentali e dipendenti, delle aziende e delle agenzie.
3	Effettuano, anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi, la verifica sul contenimento della spesa nel corso dell'esercizio finanziario e obbligatoriamente in sede di esame dei documenti contabili consuntivi e propongono alla Giunta Regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
4	Trasmettono al Dipartimento "Presidenza" gli atti di cui al punto precedente per lo svolgimento delle attività di competenza.
5	Curano l'istruttoria, coordinandosi con il Dipartimento "Presidenza", nei procedimenti per eventuali irrogazioni di sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento della spesa, nonché per la predisposizione delle relazioni da inviare alla Magistratura contabile e da sottoporre agli organi di indirizzo politico amministrativo.
6	Propongono gli obiettivi annuali da assegnare agli enti strumentali o dipendenti, ed alle aziende e agenzie regionali vigilate.
7	Invisano, entro i termini di legge, al Dipartimento "Economia e Finanze" i bilanci di previsione e i rendiconti approvati dagli enti, dalle aziende e dalle agenzie regionali vigilate, corredati dall'istruttoria e dal parere di competenza ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
8	Acquisiscono i bilanci di esercizio approvati dagli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale.
9	Effettuano, con cadenza almeno annuale, la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con gli enti vigilati assicurando l'assenza di discordanze e garantendo la trasmissione al Dipartimento "Economia e Finanze" di specifica informativa, asseverata dagli organi di revisione, ai sensi della lettera j), comma 6, dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
10	Trasmettono al Dipartimento "Presidenza" le informazioni necessarie per l'implementazione delle banche dati secondo i tempi e le modalità previste.
D	<i>DIPARTIMENTI CHE ESERCITANO LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE E SULLE FONDAZIONI REGIONALI</i>
1	Esercitano la vigilanza sulle attività delle società a partecipazione regionale e delle fondazioni regionali.
2	Curano l'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi delle società e fondazioni.
3	Acquisiscono il parere del Dipartimento "Presidenza", curano l'istruttoria e propongono le deliberazioni relative a: - acquisizione di nuove partecipazioni; - acquisizione di nuove partecipazioni da parte delle società controllate già esistenti, - aumenti di capitale sociale;

	<ul style="list-style-type: none"> - copertura delle perdite; - modifiche statutarie; - approvazione di strategie aziendali.
4	Acquisiscono atti o documenti da società e fondazioni, ai fini dell'attività di controllo.
5	Effettuano, con cadenza almeno annuale, la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con società e fondazioni vigilate, assicurando l'assenza di discordanze e garantendo la trasmissione al Dipartimento "Economia e Finanze" di specifica informativa, asseverata dagli organi di revisione, ai sensi della lettera j), comma 6, dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
6	Effettuano, anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi, la verifica sul contenimento della spesa nel corso dell'esercizio finanziario e obbligatoriamente in sede di esame dei documenti contabili consuntivi e propongono alla Giunta Regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
7	Inviano al Dipartimento "Presidenza" l'esito dell'istruttoria effettuata in ordine al rispetto degli obblighi in materia di contenimento della spesa anche ai fini del monitoraggio dei flussi informativi.
8	Curano l'istruttoria, coordinandosi con il Dipartimento "Presidenza", nei procedimenti per eventuali irrogazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento della spesa, nonché per la predisposizione delle relazioni da inviare alla Magistratura contabile e da sottoporre agli organi di indirizzo politico amministrativo.
9	Predispongono ed inviano al Dipartimento "Presidenza" specifica relazione debitamente sottoscritta entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni e, comunque, in tempo utile per l'assemblea, per consentire l'esercizio dei diritti di azionista dei delegati regionali alle assemblee societarie.
10	Verificano l'assolvimento da parte di società e fondazioni coinvolte degli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio consolidato con particolare riferimento all'approvazione dei bilanci nei termini di legge adeguati ai fini del consolidamento.
11	Partecipano al processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie e al processo di riordino delle fondazioni ponendo in essere le misure per l'attuazione dei piani di rispettiva competenza.
12	Inviano al Dipartimento "Presidenza", secondo le scadenze fissate, tutte le informazioni ed attestazioni necessarie all'implementazione e all'aggiornamento delle banche dati in materia di società partecipate/fondazioni.
13	Curano e gestiscono i "contratti di servizio" normativamente previsti ed elaborano indicatori extra contabili (standard qualitativi e tecnici) previsti dai contratti stessi provvedendo al loro costante monitoraggio.
14	Verificano i documenti programmatici delle società e delle fondazioni e monitorano lo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi previsti.
15	Valutano con cadenza semestrale gli standard quali-quantitativi e analizzano la relazione sulla gestione degli organi di amministrazione delle società e delle fondazioni.
16	Inviano al Dipartimento "Presidenza" apposita relazione concernente le risultanze delle verifiche di cui ai due punti precedenti.

E	COMPETENZE DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI O DIPENDENTI, DELLE AZIENDE E DELLE AGENZIE
1	Inviano, entro i termini di legge al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività, i bilanci di previsione e i rendiconti (se in contabilità finanziaria) ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
2	Inviano al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di esercizio (se in contabilità economico-patrimoniale) approvati entro i termini previsti dalla normativa di riferimento.
3	Trasmettono al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività, al Dipartimento "Presidenza" e al Dipartimento "Economia e Finanze" tutte le informazioni, i documenti e i dati previsti dalla normativa di riferimento, o richiesti per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
4	Trasmettono ai Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza, nonché al Dipartimento "Presidenza" ai fini del monitoraggio dei flussi, le informazioni necessarie per verificare le attività gestorie, nonché il rispetto delle misure di contenimento della spesa normativamente previste e per l'istruttoria sull'autorizzazione preventiva della Giunta Regionale concernente le spese per il personale a qualunque titolo, secondo la normativa vigente in materia.
F	COMPETENZE DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE
1	Inviano, entro i termini di legge, al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di esercizio approvati.
2	Trasmettono al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività e al Dipartimento "Economia e Finanze" tutte le informazioni, i documenti e i dati richiesti previsti dalla normativa di riferimento, nonché quelli richiesti per le attività di controllo di competenza.
3	Fermo restando quanto previsto per le società <i>in house providing</i> , trasmettono ai Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza sulle attività e al Dipartimento "Presidenza" le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle misure di contenimento della spesa legislativamente previste e per consentire l'istruttoria sulle attività concernenti l'esercizio dei poteri del Socio.
4	Assolvono agli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico sulle società partecipate.
G	COMPETENZE DELLE FONDAZIONI REGIONALI
1	Inviano, entro i termini di legge al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività, i bilanci di esercizio approvati.
2	Trasmettono al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività, al Dipartimento "Presidenza" e al Dipartimento "Economia e Finanze" tutte le informazioni, i documenti e i dati previsti dalla normativa di riferimento, o richiesti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di competenza.

3	Fermo restando quanto previsto per le fondazioni <i>in house providing</i> , trasmettono al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività e al Dipartimento “Presidenza” le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle misure di contenimento della spesa legislativamente previste.
----------	--



Allegato 2

**“Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di
Enti Strumentali, Società e Fondazioni regionali”**

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE	DIPARTIMENTO VIGILANTE
Sacal SpA	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Ferrovie della Calabria Srl	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Terme Sibarite SpA	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Aeroporto S. Anna SpA in fallimento	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Sogas SpA in fallimento	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Fincalabra SpA	Sviluppo Economico e Attrattori Culturali
Comalca Scrl	Sviluppo Economico e Attrattori Culturali
Comarc Srl in liquidazione	Sviluppo Economico e Attrattori Culturali
Comac Srl in fallimento	Sviluppo Economico e Attrattori Culturali
Banca Popolare Etica	Lavoro e Welfare
Somesa Srl in liquidazione	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione
Sorical SpA in liquidazione	Territorio e Tutela dell'Ambiente
Stretto di Messina SpA in liquidazione	Infrastrutture e Lavori Pubblici
Consorzio CIES in fallimento	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità
Progetto Magna Grecia Srl in fallimento	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità

FONDAZIONI	DIPARTIMENTO VIGILANTE
Fondazione Film Commission	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Fondazione Mediterranea Terina Onlus	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione
Fondazione Calabria Etica in liquidazione	Lavoro e Welfare
Fondazione FIELD in liquidazione	Lavoro e Welfare
Fondazione Calabresi nel Mondo in liquidazione	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità
Fondazione “Istituto regionale per la comunità Arbereshe di Calabria” in liquidazione	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità
Fondazione “Istituto regionale per la comunità Greca di Calabria” in liquidazione	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità
Fondazione “Istituto regionale per la comunità Occitana di Calabria” in liquidazione	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità

ENTI STRUMENTALI	DIPARTIMENTO VIGILANTE
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL)	Territorio e Tutela dell'Ambiente
Ente per i Parchi Marini Regionali	Territorio e Tutela dell'Ambiente
Ente Parco delle Serre	Territorio e Tutela dell'Ambiente
Agenzia Regionale Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA)	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione
Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC)	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione
Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione coatta amministrativa	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione
Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (Azienda Calabria Verde)	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione

Azienda Calabria Lavoro	Lavoro e Welfare
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP Calabria)	Infrastrutture e Lavori Pubblici
Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL)	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive Regione Calabria (CORAP) in liquidazione coatta amministrativa	Sviluppo Economico e Attrattori Culturali



Allegato 3

**“Direttiva sul modello di governance
delle società e delle fondazioni in house providing regionali”**

1) Ambito di applicazione

La presente direttiva mira a definire i rapporti tra le diverse strutture regionali che esercitano funzioni di controllo sulle società e sulle fondazioni *in house providing* della Regione Calabria.

2) Esercizio del controllo analogo

2.1 Il controllo analogo sulle società e sulle fondazioni *in house providing*, anche indirette, dalla Regione Calabria si estende:

- alla verifica della sussistenza, mediante controllo preventivo degli statuti, dei requisiti previsti per le società e fondazioni *in house providing*, anche con riferimento alla nomina e alla designazione degli amministratori e dei revisori;
- alle modifiche statutarie;
- alla pianta organica e alla sua variazione, all'opportunità e sostenibilità giuridica, finanziaria ed economica dei conferimenti d'incarico per consulenze a valere sul bilancio della società nonché alle modalità di assunzione del nuovo personale;
- alla procedura di nomina della dirigenza apicale;
- alle strategie e politiche aziendali e ad ogni azione che incida sull'indirizzo strategico delle società e delle fondazioni *in house*, nonché alle decisioni dell'organo amministrativo al fine di consentire il concreto controllo dell'indirizzo strategico della società;
- agli atti di straordinaria amministrazione.

Il compimento di ognuna delle attività indicate al punto precedente da parte di ciascuna delle società e delle fondazioni *in house*, pertanto, deve essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività della società o della fondazione *in house providing*, previo parere obbligatorio del Dipartimento “Presidenza”.

A tal fine, le società e le fondazioni *in house providing*, anche indirette, della Regione Calabria devono ottemperare agli obblighi informativi posti nel presente documento, trasmettendo al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività qualunque atto o documento che rientri tra le attività soggette a controllo analogo per come sopra specificate, prima di procedere con la deliberazione conseguente e secondo la tempistica di cui al capoverso successivo. L'organo di vigilanza del soggetto controllato (nel caso di società è il collegio sindacale) è tenuto a vigilare sui predetti obblighi informativi.

Entro 7 giorni dal ricevimento della predetta documentazione, i Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza sulle attività effettuano motivata richiesta di parere obbligatorio al Dipartimento “Presidenza” che lo rilascia entro i successivi 10 giorni.

Laddove la richiesta di parere presupponga una specifica conoscenza delle strategie e attività della società e della fondazione *in house providing*, il Dipartimento competente per materia che esercita la vigilanza sulle attività deve fornire al Dipartimento "Presidenza" una valutazione di tipo tecnico.

Il Dipartimento "Presidenza" e i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dovranno vigilare specificatamente in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per le società e le fondazioni *in house providing*.

2.2 Le società e le fondazioni *in house providing*, anche indirette, della Regione Calabria, secondo le tempistiche che verranno dettate dai Dipartimenti regionali che vigilano sull'attività, dovranno apportare le eventuali modifiche statutarie e di *governance* tese a garantire la presenza dei requisiti richiesti ai fini degli affidamenti diretti.

Più specificatamente, gli statuti delle società e delle fondazioni *in house providing* della Regione Calabria, anche indirette, devono garantire il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii cui si rimanda integralmente.

In particolare:

- a) l'Amministrazione regionale esercita sulla società o sulla fondazione *in house providing* un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'ottanta per cento delle attività (fatturato) della società o fondazione *in house providing* è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di attività (fatturato) sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società o della fondazione;
- c) nella società o fondazione *in house providing* non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle società e fondazioni *in house providing* nonché alla normativa vigente in materia e alla documentazione definita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)¹.

2.3 Tutti gli atti devono essere obbligatoriamente inviati, entro 5 giorni dall'adozione degli stessi, al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività nonché al Dipartimento "Presidenza".

2.4 L'organo amministrativo della società o della fondazione *in house providing* trasmette al Dipartimento "Presidenza" nonché al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività, entro sessanta giorni successivi a ciascun semestre, una relazione sull'andamento della situazione economico-finanziaria.

2.5 Le società e le fondazioni *in house providing* trasmettono trimestralmente al Dipartimento "Presidenza", al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato e ai Dipartimenti regionali che procedono agli affidamenti, il prospetto riepilogativo delle informazioni e dei dati relativi a ciascun affidamento diretto, secondo le modalità definite dal Dipartimento

¹Si fa riferimento, in particolare, alle linee Guida ANAC che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

“Presidenza” di concerto con il Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato.

Le società e le fondazioni *in house providing* trasmettono al Dipartimento “Presidenza”, al Dipartimento “Economia e Finanze” e al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato, per quanto di competenza e almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio, il prospetto riepilogativo recante le informazioni e i dati relativi a ciascun affidamento diretto, obbligatoriamente validato dai singoli Dipartimenti regionali che affidano le commesse.


2.6 Nel rispetto della normativa vigente, il controllo sull'andamento e correttezza dei singoli servizi offerti, oggetto di affidamento diretto, è effettuato dal Dipartimento regionale che procede all'affidamento.

2.7 In relazione a ciascun servizio oggetto di affidamento diretto, le società e le fondazioni *in house providing* devono implementare un sistema di contabilità analitica per commessa, che preveda un budget di spesa da sottoporre al Dipartimento regionale che effettua l'affidamento ed un sistema di controllo di gestione che permetta la verifica ed il monitoraggio dei costi sostenuti sulla commessa nel periodo di esecuzione della stessa.

2.8 Quest'ultimo Dipartimento predispone trimestralmente specifica relazione sull'andamento dei servizi affidati da trasmettere al Dipartimento “Presidenza” e al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività. Tale relazione dovrà contenere tutte le informazioni relative ai servizi affidati e all'andamento della commessa.

2.9 Al fine di coniugare le attività di controllo analogo con le necessità operative delle società, gli organi societari, amministrativo e di controllo, sono tenuti a collaborare con i Dipartimenti regionali. In particolare, in relazione alle materie trattate nelle sedute del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale è tenuto, in relazione alle materie trattate, a verificare se le stesse rientrano o meno nell'ambito del controllo analogo, prima che vengano poste all'attenzione dell'Assemblea dei soci. Di tale attività di vigilanza occorre dare evidenza nel verbale dell'organo amministrativo a margine di ogni punto all'ordine del giorno trattato. Nell'ipotesi in cui la materia trattata rientra nel controllo analogo, il collegio sindacale invita l'organo amministrativo ad attivare la relativa procedura.

2.10 Oltre che nella ipotesi di cui al punto 2.5 secondo capoverso, resta sempre valida per l'invio al Dipartimento “Presidenza” e al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività i documenti di supporto ad ogni punto all'ordine del giorno, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea.



ARSAC

**AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
CALABRESE**

ATTO AZIENDALE DEFINITIVO

(Art. 7 L.R. 66/2012)

Adottato dal Direttore Generale
Delibera n°26/DG del 22 OTTOBBRE 2019

INDICE**1. PRINCIPI E GENERALITÀ DELL'AZIENDA**

1.1 Premessa.....	pag.	4
1.2 Finalità dell'Atto aziendale.....	pag.	4
1.3 Costituzione dell'Azienda.....	pag.	5
1.4 Sede legale.....	pag.	5
1.5 Logo.....	pag.	6
1.6 Patrimonio Dell'Azienda.....	pag.	6
1.7 Missione e Finalità dell'Azienda.....	pag.	6

2. I SOGGETTI ISTITUZIONALI

2.1 Gli organi dell'Azienda.....	pag.	10
2.2 Il Direttore Generale.....	pag.	10
2.3 Il Comitato Tecnico di indirizzo.....	pag.	11
2.4 Il Revisore Unico.....	pag.	11

3. MODELLO ORGANIZZATIVO

3.1 Principi ispiratori del modello organizzativo.....	pag.	11
3.2 Funzioni di Governo dell'Azienda.....	pag.	12
3.3 Costituzione dei Centri Complessi di Sviluppo Agricolo ed erogazione servizi.....	pag.	14
3.4 Servizi Orizzontali.....	pag.	16

4. MODELLO FUNZIONALE

4.1 Organigramma.....	pag.	17
4.2 Dotazione Organica.....	pag.	18
4.3 Valorizzazione del Personale.....	pag.	18

5. ORGANIZZAZIONE DEI SETTORI DELLA SEDE CENTRALE

5.1 Settore Amministrativo, Affari Generali e del Personale.....	pag.	18
5.2 Settore Sviluppo Agricolo e Marketing.....	pag.	19
5.3 Settore Controlli.....	pag.	19
5.4 Settore Gestioni – Acquedotti e Impianti a fune.....	pag.	19

6. ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI COMPLESSI DI SVILUPPO AGRICOLO

6.1 Modello Dei Centri Complessi di Sviluppo Agricolo.....	pag.	20
6.2 Centro Complesso Sviluppo Agricolo n°1 CASELLE.....	pag.	22
6.3 Centro Complesso Sviluppo Agricolo n° 2 MOLAROTTA.....	pag.	23
6.4 Centro Complesso Sviluppo Agricolo n° 3 MIRTO.....	pag.	24
6.5 Centro Complesso Sviluppo Agricolo n° 4 SIBARI.....	pag.	25
6.6 Centro Complesso Sviluppo Agricolo n° 5 VILLA MARGHERITA.....	pag.	26
6.7 Centro Complesso Sviluppo Agricolo n° 6 VAL DI NETO.....	pag.	27
6.8 Centro Complesso Sviluppo Agricolo n° 7 CATANZARO.....	pag.	28
6.9 Centro Complesso Sviluppo Agricolo n°8 LAMEZIA TERME.....	pag.	29
6.10 Centro Complesso Sviluppo Agricolo n°9 VIBO VALENTIA.....	pag.	30
6.11 Centro Complesso Sviluppo Agricolo n°10 GIOIA TAURO.....	pag.	30
6.12 Centro Complesso Sviluppo Agricolo n°11 LOCRI.....	pag.	31
6.13 Centro Complesso Sviluppo Agricolo n°12 REGGIO CALABRIA.....	pag.	32

ARSAC - Atto Aziendale Definitivo

7.FUNZIONI-RESPONSABILITA' - INCARICHI

7.1. Nomina del direttore amministrativo e direttore tecnico - conferimento degli altri incarichi		
Dirigenziali.....	pag.	32
7.2 Incarichi di responsabile di ufficio, Posizione Organizzativa, Alta professionalità.....	pag.	33
7.3 Obiettivi e valutazione dei dirigenti e del personale.....	pag.	33
7.4 Cessazione degli incarichi dirigenziali.....	pag.	33
7.5 Responsabile per la Trasparenza.....	pag.	34
7.6 Organismo di Vigilanza (O.d.V.) – Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.).....	pag.	34
7.7 Ciclo delle Performance.....	pag.	34

8. PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA'

8.1 Programmazione annuale e pluriennale.....	pag.	34
8.2 Programma delle attività dei centri complessi di sviluppo agricolo.....	pag.	35
8.3. Gli strumenti di gestione.....	pag.	35
8.4. Il controllo di gestione.....	pag.	35
8.5 La gestione delle risorse umane.....	pag.	36
8.6 Le relazioni sindacali.....	pag.	36
8.7 Lo sviluppo e la gestione del sistema informativo.....	pag.	36
8.8 I processi di controllo interno.....	pag.	37
8.9 Tutela dei diritti "La privacy".....	pag.	37
8.10 Sperimentazione e collaborazione con enti e organismi esterni.....	pag.	38

9. NORME FINALI

9.1 Approvazione dell'Atto Aziendale e dei documenti complementari.....	pag.	38
9.2 Norme transitorie.....	pag.	38

ALLEGATI

- Schema generale delle strutture operative dell'Azienda (allegato A)
- Struttura operativa dei settori della sede centrale (allegato B)
- Ripartizione del territorio regionale in Centri Complessi di Sviluppo Agricolo (allegato C)

1. PRINCIPI E GENERALITA' DELL'AZIENDA

1.1 Premessa

L'ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura in Calabria), ai sensi dell'Art. 54, comma 3, dello Statuto Regionale, è stata istituita dalla Regione Calabria con legge n. 66 del 20 dicembre 2012. Ente Strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.

L'Azienda esercita le funzioni, per come sancito nella legge istitutiva, nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di agricoltura.

La struttura e l'organizzazione funzionale dell'azienda viene definita mediante l'adozione dell'Atto Aziendale, con annessa dotazione organica, da parte del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 66/2012.

L'atto Aziendale e la Dotazione Organica diventano esecutivi dopo l'approvazione del Governo Regionale.

1.2 Finalità dell'Atto Aziendale

L'Atto Aziendale costituisce lo strumento giuridico mediante il quale l'Azienda disciplina principi e criteri della propria organizzazione e dei meccanismi di funzionamento, delineando gli ambiti della propria autonomia gestionale. L'adozione dell'Atto Aziendale, per come previsto dall'art. 7 della L.R. n° 66/2012 che istituisce l'Azienda viene adottato dal Direttore Generale nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali e previa determinazione di fabbisogno del personale.

L'Atto Aziendale definisce l'organizzazione interna dell'Ente ed individua le strutture operative delle sedi provinciali e periferiche. Per lo svolgimento dei compiti ad essa demandati, l'Azienda organizza i propri uffici a settori in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. L'Atto Aziendale è strumento dinamico di tutela dei diritti di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti dall'azione aziendale ed è espressione del principio dell'autonomia organizzativa gestionale dell'Azienda a sostegno della sua missione.

L'Atto Aziendale diventa esecutivo dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale e contiene:

- gli elementi costitutivi dell'azienda;
- la strategia organizzativa dell'Azienda e i principi generali su cui si fonda l'assetto organizzativo;
- le principali regole di funzionamento dell'Azienda come Ente dotato di personalità giuridica pubblica;
- le modalità operative dell'azione aziendale.

L'Atto Aziendale è composto da un documento principale e dai seguenti allegati:

- Schema generale delle strutture operative dell'Azienda (allegato A)
- Struttura operativa dei settori della sede centrale (allegato B)
- Ripartizione del territorio regionale in Centri Complessi di Sviluppo Agricolo (allegato C)

L'Atto Aziendale è sottoposto alla approvazione della Regione stessa secondo l'art.7 della vigente L.R. 66/12.

1.3 Costituzione dell'Azienda

L'ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese è stata costituita, ai sensi dell'Art. 54, comma 3 dello Statuto Regionale, con L.R. n. 66 del 20.12.2012, quale Ente strumentale della Regione Calabria dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.

Successivamente all'approvazione dell'atto aziendale provvisorio, adottato dal Direttore Generale con delibera n.35 del 23.04.2014 e approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 240 del 30.05.2014, è stato adottato l'atto Aziendale Definitivo con annessa Dotazione Organica (Delibera del Direttore Generale n 88 del 18 settembre 2014).

Con la avvenuta approvazione del Piano di Liquidazione dell'ARSSA, da parte della Giunta Regionale si sono rese necessarie alcune modifiche legislative sulla L.R. 66/12, apportate con L.R. n. 5 del 12 febbraio 2016 e L.R. n 23 del 03 agosto 2018 approvate dal Consiglio Regionale della Calabria.

Tali modifiche hanno introdotto, all'interno della struttura organizzativa di ARSAC, una Gestione Stralcio ex ARSSA, incardinata nell'Azienda, da gestire in separazione amministrativa e contabile da quella ordinaria di ARSAC, oltre ad altre attività connesse alla gestione stralcio (*salvaguardia e conduzione patrimonio ARSSA nelle more della sua alienazione, Contenzioso legale ARSSA, catalogazione e conservazione materiale archivistico dell'ARSSA*)

Con Delibera n.4 del 10 febbraio 2016 così come rettificata con deliberazione n. 64/GS dell'11.4.2016 e deliberazione n. 115/GS del 19.5.2016, il Direttore Generale ha istituito la Gestione Stralcio ex ARSSA inserendola nella struttura organizzativa dell'Azienda.

Alla luce di questo mutato scenario legislativo si è reso necessario adeguare l'Atto Aziendale definitivo al nuovo assetto dell'Ente, già adottato dal Direttore Generale con delibera n. 85 del 18.09.2014, e trasmesso alla Giunta Regionale per la superiore approvazione.

L'ARSAC ed il Dipartimento Agricoltura, hanno inteso promuovere degli incontri con le OPA e con il sindacato del comparto agricolo per meglio definire ed identificare il ruolo dell'ARSAC nell'ambito dello sviluppo agricolo della regione Calabria, a seguito dei quali, si è giunti ad una nuova riformulazione della **missione dell'azienda** più aderente alle esigenze del comparto agricolo calabrese.

1.4 Sede legale

La sede legale e centrale dell'Azienda è a Cosenza in Viale Trieste n.95. Gli uffici della sede sita in Cosenza alla via Popilia sono da considerare funzionali e collegati direttamente con la sede legale di viale Trieste.

La sede legale potrà essere trasferita presso altro indirizzo nell'ambito della città di Cosenza per disposizione del Direttore Generale. Il trasferimento presso altro comune potrà essere disposto solo per disposizione Regionale.

Nella sede legale operano:

Gli organi, costituiti da:

- Il Direttore Generale
- Il Comitato Tecnico di Indirizzo (CTI)
- Il Revisore Unico

I settori tecnico – amministrativi centrali

- Il Settore Amministrativo, Affari Generali e del personale
- Il Settore Sviluppo Agricolo e Marketing
- Il Settore Controlli
- Il Settore Gestioni Acquedotti e Impianti a Fune

Settore gestioni Acquedotti e Impianti a fune

Gestisce le attività delegate dalla Regione Calabria riferite agli Impianti di Risalita di Camigliatello e agli acquedotti.

1.5 Logo

La nuova Azienda ARSAC attraverso un concorso di idee, mediante il coinvolgimento degli Istituti Regionali della Regione Calabria, si è dotata di un proprio logo regolarmente adottato con atto deliberativo n. 58 del 17 luglio 2014.

1.6 Patrimonio dell'Azienda

Il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili previsti dall'art.9 della L.R. 66/2012, trasferiti all'Azienda con delibera del Commissario Liquidatore ARSSA, n° 112 del 27.12.2013, Delibera 36/CL del 8 marzo 2014 e successive integrazioni. Eventuali variazioni che dovessero intervenire relativamente al patrimonio, da beni immobili ARSSA ad ARSAC, sono da intendersi parte integrante del presente atto aziendale senza la necessità di ulteriori approvazioni dello stesso.

L'Azienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo restando che i beni immobili non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il parere favorevole della Giunta Regionale e nell'ambito delle regole di amministrazione e gestione del patrimonio dettate dalla Regione Calabria.

L'Azienda nella gestione del patrimonio opera anche per la tutela dei beni di interesse storico, artistico, scientifico, tecnologico, archivistico, bibliografico, naturalistico ed valore culturale.

1.7 Missione e finalità dell'Azienda

La missione dell'Azienda è definita dall'art. 2 della legge costitutiva (L.R.66/12) e ss.mm.ii. secondo cui:

1. L'Azienda favorisce l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale.
2. L'Azienda esercita le funzioni dell'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002), non connesse alla procedura di liquidazione in corso, anche avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie da questa trasferite:
 - a) promuove e svolge i servizi di sviluppo dell'agricoltura, secondo la normativa della Unione Europea, nazionale e regionale, sulla base della programmazione regionale di settore e predisponendo adeguati e specifici progetti;
 - b) elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Cura e promuove, altresì, lo sviluppo dell'agricoltura biologica, dei sistemi di lotta guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell'ambiente e della qualità;
 - c) promuove e gestisce progetti di trasferimento dell'innovazione tecnologica, di concerto con il sistema universitario e della ricerca regionale, l'adozione delle innovazioni di processo e di

- prodotto e delle tecniche di *management*, gestione aziendale e *marketing*. A tal fine gestisce e se necessario istituisce, nell'ambito di specifici progetti pluriennali a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali, presso le proprie strutture provinciali, aziende sperimentali dimostrative e di orientamento produttivo;
- d) partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e partenariato, anche federativo, a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico;
 - e) sentito il Dipartimento Agricoltura attua, altresì, i piani triennali dei servizi di sviluppo agricolo, previsti dalla legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), che l'Azienda progetta, organizza e coordina;
 - f) promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, iniziative di *marketing* territoriale a sostegno delle produzioni agricole ed agroalimentari, nonché l'istituzione e lo svolgimento dei servizi collettivi a favore delle imprese, sia nella produzione che nella gestione;
 - g) fornisce assistenza tecnica e contabile alle aziende agricole nonché alle organizzazioni cooperative e associative dei produttori agricoli e alle formazioni societarie miste a prevalente partecipazione agricola;
 - h) espleta le attività di controllo funzionale e taratura delle attrezzature agricole atte alla distribuzione dei prodotti fitosanitari, attraverso l'istituzione di apposito Servizio Regionale di Controllo Funzionale e Taratura, in ossequio alla direttiva Europea n. 128/09 ed alla normativa EN 13790/2003;
 - i) contribuisce, su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, all'attuazione della PAC e di ogni altra attività volta al settore agricolo, agroambientale ed agroindustriale;
 - j) concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore agricolo;
 - k) provvede ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, ad elaborare una dettagliata relazione sullo stato dell'agricoltura ed a trasmetterla al Dipartimento Agricoltura. La relazione deve riguardare in particolare l'evoluzione tecnico-economica del settore in Calabria e le opportunità di sviluppo;
 - l) coadiuva le attività previste dell'articolo 2, commi 1 e 2 della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Calabria);
 - m) contribuisce su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, ad attività tecniche, amministrative e di controllo dell'organismo pagatore (ARCEA);
 - n) provvede all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 11 comma 15.
3. La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura, può affidare all'Azienda ulteriori e specifici compiti nell'ambito degli interventi pubblici, anche riferiti all'attuazione di disposizioni statali o dell'Unione Europea. I compiti affidati all'Azienda devono interessare tutto il territorio regionale o, comunque, significativi ambiti territoriali della Regione.
 4. L'Azienda presta, altresì, su richiesta, attività di consulenza ed assistenza per studi e progetti agli enti locali ed agli organismi pubblici e privati, operanti nel territorio regionale, quest'ultimi dovranno essere riconosciuti dalla Regione Calabria.
 5. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale ad enti locali od autorità statali, ove da questi non conferite o delegate.
 6. Nello svolgimento dei compiti affidati dalla legge istitutiva, l'Azienda opera con il metodo della programmazione, che deve essere articolata e strutturata con quella della Regione. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura provvede ad impartire le indicazioni di base per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Azienda.
 7. L'Azienda redige un programma pluriennale di sviluppo che deve essere coerente con i contenuti di cui al comma 8 e correlato con la relazione annuale sui risultati. Il programma definisce gli obiettivi, i risultati attesi e quantifica le risorse occorrenti.
 8. Il programma pluriennale viene attuato con i progetti annuali che costituiscono parte integrante del bilancio dell'Azienda. I progetti annuali sono definiti con sufficiente dettaglio tale da poter essere prontamente attuativi tenendo conto delle necessità dei singoli comparti operativi.

L'Azienda persegue inoltre la valorizzazione del proprio capitale di tecnologie, strumentazioni e di professionisti come competenze distintive dedicate alla gestione e produzione di servizi in agricoltura.

9. Sulla base dei compiti assegnati dalla legge, le diverse linee di attività devono trovare una organizzazione sinergica tra di loro.

La definizione della missione dell'Azienda non può prescindere dall'analisi dei fabbisogni dell'agricoltura calabrese, per come rappresentati anche dalle organizzazioni di categoria.

Vi è la necessità di consolidare i settori produttivi principali (ulivo, agrumi, vite, frutticoltura e zootecnia) attraverso attività di ricerca applicata e di sperimentazione mirate all'introduzione di innovazioni di prodotto più orientate al mercato e, parallelamente, di ricerca applicata inerente l'introduzione di nuove coltivazioni ad integrazione e sviluppo del reddito dell'impresa, tenendo conto delle peculiarità territoriali e delle nuove esigenze di sostenibilità e di naturalità, sia in campo vegetale che in campo zootecnico.

Per incrementare la potenzialità produttiva e la sostenibilità dell'ecosistema agricolo calabrese, occorrono materiali vegetali e patrimonio zootecnico, inclusi i prodotti dell'acquacoltura, rinnovati con caratteri di resistenza ai patogeni, capacità di sfruttamento delle risorse (suolo, acqua e nutrienti) ed un miglioramento della gamma dei prodotti di qualità in sintonia con le esigenze del mercato. Inoltre, devono essere svolte sperimentazioni per rendere sostenibile l'uso dei presidi fitosanitari e zooprofilattici.

L'Azienda persegue, inoltre, la valorizzazione delle piante officinali coltivate e/o raccolte nei territori della regione e destinati ad uso erboristico, alla preparazione di prodotti alimentari erboristici, attraverso la razionalizzazione del proprio capitale di tecnologie, strumentazioni e di professionisti con competenze distintive dedicate alla gestione e produzione di servizi complementari a tale attività.

La missione aziendale sarà organizzata per come schematicamente definita nei punti seguenti e sarà dettagliata nel Piano di attività previsto all'articolo 2, commi 7 e 8 della Legge istitutiva:

A) Ricerca Applicata e Sperimentazione

- Di prodotto (vegetale e zootecnico)
- Di Processo (innovazione tecnologica e meccanizzazione)
- Recupero e conservazione della biodiversità

B) Servizi Reali alle imprese agricole

- Assistenza tecnica e trasferimento innovazioni
- Sportello di interfaccia per PAC
- Divulgazione del settore agricole presso le scuole ed altri Enti
- Autorizzazioni fitosanitarie
- Promozione agricoltura sociale

C) Servizi Orizzontali

- Taratura

- Agrometeorologia
- Agropedologia
- Agrofenologia
- Cartografia
- Laboratori di analisi (terreno, acque irrigue, contaminazioni alimentari e/o ambientali., fitopatologia (ricetta)
- Panel olio, salumi, pane, formaggi, vino
- Istruttoria e collaudo per Dipartimento Agricoltura

D) Attività di Controllo e supporto ad Enti

- ARCEA
- Servizio Fitosanitario

E) Conservazione e Valorizzazione del patrimonio Culturale legato alla Tradizione Agricola

- Catalogazione ed Archivio dei documenti della riforma fondiaria e della forestazione
- Valorizzazione dei prodotti di eccellenza calabresi legati alla dieta mediterranea
- Recupero e valorizzazione delle tradizioni legate all'agricoltura compresi i vecchi mezzi utilizzati per le lavorazioni tradizionali

2. I SOGGETTI ISTITUZIONALI

2.1 Gli Organi dell'Azienda

Sono organi dell'azienda:

- a) il Direttore Generale;
- b) il Comitato Tecnico di Indirizzo (CTI);
- c) Revisore dei Conti.

La vigilanza sull'ente è esercitata dalla Giunta Regionale per il tramite del Dipartimento Agricoltura.

2.2 Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell'Azienda.

È individuato dalla Giunta Regionale tra le persone in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di Dirigente Generale ai sensi della legge regionale n° 7 del 1996, assiste il comitato tecnico e ne attua gli indirizzi, adotta e compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia e coordina la gestione complessiva. Nell'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato da un Direttore Amministrativo e da un Direttore Tecnico, i quali partecipano alla direzione dell'Azienda, sulla base dei compiti loro affidati direttamente dal Direttore Generale. Concorrono con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del Direttore Generale.

Il Direttore Generale è il datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n°81/2008 e può delegare tali adempimenti, secondo la normativa vigente, ai responsabili delle strutture individuate nel Piano di organizzazione.

In particolare, provvede a:

- a) *deliberare sull'organizzazione degli uffici in esecuzione dell'atto aziendale;*
- b) *approvare il bilancio preventivo e le variazioni che occorre apportare ad esso nel corso dell'esercizio;*
- c) *adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci;*
- d) *proporre alla Giunta regionale l'acquisizione di beni immobili;*
- e) *deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità per una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritti obbligatori a favore di terzi, previa autorizzazione della Regione;*
- f) *deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;*
- g) *deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti reali inerenti il patrimonio immobiliare affidato;*
- h) *formulare le richieste di assegnazione del personale regionale;*
- i) *deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal comitato tecnico di indirizzo di cui all'articolo 5;*
- j) *assegnare e coordinare le attività dei direttori amministrativo e tecnico, e nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda.*

Il Direttore Generale esercita altresì tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti nazionali e regionali.

2.3 Il Comitato Tecnico di Indirizzo (CTI)

Il Comitato Tecnico di Indirizzo supporta la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell'Azienda, vigila sulla loro attuazione e ne verifica il conseguimento, relazionando alla giunta regionale, annualmente o su richiesta. Il Comitato adotta un proprio regolamento entro tre mesi dall'insediamento. Il CTI è nominato con deliberazione della Giunta Regionale ed è composto da cinque membri esperti della materia, di cui tre individuati dalla Giunta Regionale e due designati, in rappresentanza delle quattro organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovata esperienza. Il CTI dura in carica tre anni.

2.4 Il Revisore Unico

È costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio Regionale tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei Conti, per la durata di tre anni. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda

e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico. Il Collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, al Comitato Tecnico di indirizzo ed alla Giunta Regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

3. MODELLO ORGANIZZATIVO

3.1 Principi Ispiratori del Modello Organizzativo

L'Azienda ispira la propria organizzazione nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione collettiva in materia di criteri di relazioni sindacali e previa determinazione del fabbisogno di personale approvato dalla Giunta Regionale. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad essa demandati, l'azienda organizza i propri uffici e settori in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, secondo i dettami dell'art. 7, comma 5, L.R. 66/12 e della L.R. 19/99.

La struttura dell'Azienda viene dislocata nelle sedi di proprietà, Sede Centrale, Centri Complessi di Sviluppo Agricolo (CCSA) e altre strutture di proprietà o in comodato gratuito.

Tale modello organizzativo mira ad omogeneizzare le attività ed i servizi dell'Azienda in maniera uniforme sull'intero territorio regionale.

L'Azienda impronta la propria organizzazione a principi di flessibilità, essenzialità e semplificazione, tenendo ben presente la produttività delle iniziative, sia per quanto attiene i servizi resi e la produttività economica delle Aziende Agricole, anche in considerazione delle alleanze strategiche con Istituzioni ed Enti con i quali condivide obiettivi e finalità.

Il modello organizzativo garantisce pertanto l'immediata individuazione delle responsabilità ed i livelli gerarchici che permettono l'operatività sul territorio.

L'innovazione organizzativa e gestionale risponde a criteri di funzionalità, efficienza ed efficacia, per il miglioramento della qualità dei servizi e del sistema organizzativo.

La Direzione aziendale individua le specifiche responsabilità decisionali, di coordinamento e di controllo della funzione di innovazione organizzativa e gestionale, attraverso la funzione di supervisione e coordinamento di tutti gli organismi aziendali a ciò specificamente preposti.

Individuazione delle funzioni aziendali

Il modello organizzativo dell'Azienda si basa sulla distinzione tra le seguenti macro funzioni:

- 1) **Funzione di governo dell'Azienda;**
- 2) **Funzione di gestione;**
- 3) **Costituzione dei CCSA ed erogazione dei servizi**
- 4) **Funzione di supporto.**

3.2 La Funzione di Governo dell'Azienda

Rappresenta l'insieme di attività aziendali finalizzate alla pianificazione, alla programmazione e al controllo strategico attraverso l'assunzione delle decisioni di alta amministrazione. Titolare della funzione di governo complessivo dell'azienda è il Direttore Generale che la esercita avvalendosi della collaborazione del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo.

Le strutture per le funzioni di governo sono allocate presso la sede centrale di Cosenza, viale Trieste.

Vengono assegnate alla diretta dipendenza del Direttore Generale le seguenti strutture:

- Ispettorato
- Avvocatura
- Strutture Gestione stralcio – delibera n° 115/GS del 19.05.2016

Il settore riconducibile alla Gestione Stralcio ex ARSSA, organizzato per come indicato nel piano di liquidazione approvato con deliberazione della Giunta Regionale - pur

rimanendo parte integrante della nuova struttura ARSAC come da deliberazione n° 115/GS del 19.05.2016 - mantiene la sua funzionalità operativa e per il perseguimento degli obiettivi si avvale dell'attuale struttura dirigenziale. Unitamente al personale in forza dipendono dal Direttore Generale e restano operativi per tutto il periodo occorrente per il completamento della dismissione immobiliare dell'ARSSA.

1) Funzione di Gestione

Le funzioni di gestione dell'Azienda sono esercitate dai dirigenti dei Settori individuati nell'organigramma aziendale. I settori sono ubicati presso la sede centrale di Viale Trieste e via Popilia ed esercitano i compiti istituzionali e gli obiettivi affidati dal Direttore Generale.

La gestione operativa ed il coordinamento delle attività aziendali avviene attraverso gli uffici che compongono i singoli settori che sono i seguenti:

- **Settore Amministrativo, Affari Generali e del Personale** composto da:

- Ufficio Protocollo ed Archivio
- Ufficio Delibere – Determine – Albo Pretorio
- Ufficio Controlli (O.d.V.) e (P.T.P.C.)
- Ufficio Gare e Contratti
- Ufficio Economato
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
- Ufficio Gestione Sito Istituzionale
- Ufficio Personale e Disciplina
- Ufficio Formazione e Relazioni Sindacali
- Ufficio per la conservazione e valorizzazione del materiale archivistico della Riforma Fondiaria e della forestazione in Calabria (ex OVS, ESAC, ARSSA)
- Ufficio Addetto al Personale Distaccato e/o operante per altri Enti
- Ufficio Bilancio - Fiscale
- Ufficio Ragioneria
- Ufficio Rendiconti e Controllo della Spesa
- Ufficio Centro Elaborazioni dati (CED)
- Ufficio Patrimonio
- Ufficio Manutenzione
- Ufficio Autoparco
- Ufficio Sicurezza Prevenzione e Protezione
- Ufficio Gestione Performance

- **Settore Sviluppo Agricolo e Marketing**

- Ufficio Ce.Da n° 7
- Ufficio coordinamento Ce.SA
- Ufficio Progetti e Gestione Progetti
- Ufficio Coltivazioni Erbacee
- Ufficio Coltivazioni Arboree
- Ufficio Produzioni Zootecniche
- Ufficio Protezione Ambiente Agricolo
- Ufficio S.S.A - Attuazione P.A.C. e Servizi PSR
- Ufficio Rapporti con Università ed altri Centri di Ricerca
- Ufficio Cooperazione ed Associazionismo

- Ufficio Marketing e Management
- Ufficio Studi di Settore
- Ufficio Certificazioni Bioproduzioni
- Ufficio per la promozione dei prodotti erboristici
- Ufficio coordinamento consulenza aziendale
- Ufficio assistenza tecnica e innovazioni
- Agricoltura sociale
- Divulgazione scuole ed altri Enti
- UO funzioni istruttorie PSR
- Ufficio Coordinamento Centri Agropedologici e Laboratori
- Ufficio Coordinamento Agrofienologico
- Ufficio Cartografico – Dati – Rilevamenti Territoriali
- Ufficio Coordinamento Sale Panel

- **Settore Controlli**

- Ufficio controlli e collaudi misure PSR a superficie
- UO controlli e collaudi misure PSR a superficie
- Ufficio coordinamento controlli ARCEA
- Ufficio Amministrativo e coordinamento Centri di taratura
- Ufficio Gestione Tecnica Centri di taratura
- Ufficio Coordinamento Fitosanitario
- Ufficio Coordinamento Centro Agrometeorologico
- UO Controlli Condizionalità e misure PSR
- UO controlli ex post
- UO controlli di II livello
- UO controlli UMA
- UO controlli CAA
- UO controlli Fitosanitari
- UO controlli agrometeorologia
- UO Manutenzione Agrometeorologia

- **Settore Gestioni - Acquedotti e Impianti a fune.**

- Ufficio gestione amministrativa impianti a fune
- Ufficio gestione tecnica impianti a fune
- Ufficio gestione amministrativa acquedotti
- Ufficio gestione tecnica acquedotti

3.3 Costituzione dei Centri Complessi di Sviluppo Agricolo ed Erogazione dei Servizi

I servizi e le attività dell'intera Azienda vengono svolti e diffusi attraverso i **Settori della Sede Centrale ed i Centri Complessi di Sviluppo Agricolo (CCSA)** dislocati sul territorio regionale, concepiti per assolvere, in maniera organizzata, alla **missione aziendale**.

I **Centri Complessi di Sviluppo Agricolo (CCSA)** sono individuati presso le strutture di proprietà dell'ARSAC e sono i seguenti:

- **CCSA 1 Caselle** sede presso CSD Caselle comuni di Tarsia / S.Marco – (CS)
- **CCSA 2 Molarotta** sede presso CSD Molarotta comune di Spezzano Sila (CS)
- **CCSA 3 Mirto** sede presso CSD Mirto comune di Crosia (CS)
- **CCSA 4 Sibari** sede presso CSD di Sibari comune di Cassano Ionio (CS)
- **CCSA 5 Villa Margherita** sede presso C. E. Villa Margherita comune di Cutro (KR)
- **CCSA 6 Val di Neto** sede presso CSD Val di Neto comune di Rocca di Neto (KR)
- **CCSA 7 Catanzaro** sede Uffici Arsac di Catanzaro (CZ)
- **CCSA 8 Lamezia Terme** sede presso CSD Lamezia comune S.Pietro Lametino (CZ)
- **CCSA 9 Vibo Valentia** sede presso comune di Stefanaceni (VV)
- **CCSA 10 Gioia Tauro** sede presso CSD di Gioia Tauro comune di Gioia Tauro (RC)
- **CCSA 11 Locri** sede presso CSD di Locri comune di Locri (RC)
- **CCSA 12 Reggio Calabria** sede Uffici ARSAC di Reggio Cal. (RC)

Le attività prevalenti che costituiscono i Centri Complessi di Sviluppo Agricoli sono:

a) **La Divulgazione Agricola**, prevista in forma polivalente e specializzata, rappresenta uno dei cardini principali attorno a cui ruota l'attività istituzionale dell'ARSAC, costituendo la cerniera operativa tra produzione e strategie d'intervento nell'economia agricola. E' uno strumento indispensabile per l'agricoltura calabrese ed ha il compito di diffondere tecniche e metodologie produttive nel settore agricolo, rilevando gli impatti e le ricadute produttive ed economiche nelle singole aziende e nelle associazioni di produttori agricoli.

La sfida della nuova agricoltura disegnata dalla riforma della PAC 2014 – 2020, impone una rivisitazione della funzione e della organizzazione della divulgazione agricola. Alla base di questa necessità vi è l'idea che il bene di riferimento di tutto l'impianto del trasferimento tecnologico in agricoltura sia qualcosa di sostanzialmente diverso da quanto immaginato nella visione tradizionale. Non si parla più, quindi, di una conoscenza scientifica di rango accademico, né di conoscenza incorporata in soluzioni tecnologiche, bensì di una conoscenza diffusa e quindi collettiva che produce tanto più vantaggio quanto più è "pubblica", cioè di libero accesso ed estendibile a tutti gli ambiti applicativi territoriali e settoriali.

Nell'ultimo decennio l'idea di un necessario ripensamento sul sistema della divulgazione agricola è stata rafforzata dalle nuove e crescenti sfide che l'agricoltura globale è chiamata ad affrontare nel prossimo e nel lontano futuro, non ultima quella legata ai cambiamenti climatici. Accanto alla sfida principale del secolo scorso, e cioè la capacità di produrre cibo a sufficienza per una popolazione mondiale in crescita nei numeri e nei livelli di consumo (food security), oggi si pone un'altra fondamentale questione: quella sfida va vinta solo a precise condizioni tra cui la principale è quella della compatibilità ambientale o, detto in maniera più propria, della sostenibilità. Sostenibilità e multifunzionalità, tuttavia, richiedono una produzione di conoscenza e di innovazioni di natura diversa rispetto alla convenzionale sfida della food security. Servono sempre più innovazioni di prodotto (o di funzione), più che di processo; innovazioni organizzative e di marketing oltre che tecnologiche; innovazioni più complesse e, soprattutto, una conoscenza più ampia rispetto a quella dei "soli" processi produttivi e dei "soli" mercati agricoli. Il sistema del trasferimento tecnologico in agricoltura va dunque ridisegnato al fine di fronteggiare queste sfide e cogliere le opportunità offerte dai cambiamenti tecnologici in corso. Il nuovo assetto organizzativo, quindi, mira a creare un rapporto più sinergico tra il luogo di produzione della innovazione (CCSA) e i fruitori finali dell'innovazione. Il concetto della visita aziendale spot è oramai superato e il modello organizzativo deve mirare alla creazione di una rete diffusa, nella quale trovano collocazione tutti i segmenti della consulenza aziendale, ma che abbia, come punto motore, il Centro Complesso di Sviluppo Agricolo (CCSA) all'interno del quale viene organizzata e strutturata tutta la rete di servizi reali alle imprese, compresa la consulenza aziendale.

Le strutture della Divulgazione Agricola sono previste in tutti i CCSA territoriali, individuate come centri Ce.D.A. Queste strutture hanno l'obiettivo di assicurare una assistenza capillare e costante per la formazione e l'informazione alle aziende agricole, facendosi recettori delle esigenze e delle criticità del mondo agricolo e trasmettendole alla sperimentazione per indirizzare i temi specifici verso le esigenze degli imprenditori agricoli.

L'ubicazione dei "Centri Ce.D.A." presso i CCSA dell'ARSAC, favorisce un'attività sinergica tra tutte le strutture presenti e le attività produttive dei CSD. Infatti i centri aziendali costituiscono punto di riferimento, di aggregazione e di formazione professionale per tutti gli operatori agricoli. Il ruolo dei Ce.DA, connessi e strutturati nelle strutture dei CCSA, trovano il naturale completamento della loro attività che deve essere di assistenza e di indirizzo operativo. I territori Comunali inseriti nei Ce.D.A., per come riportati nelle allegate cartine, hanno una mera valenza indicativa geografica, in quanto le attività polispecialistiche dei Ce.DA interessano e coprono l'intero territorio Regionale.

Per favorire l'attività divulgativa e di servizio sul territorio si potranno attivare dei "Punti di Contatto Territoriali (PCT).

b) **Centri Sperimentali Dimostrativi (CSD).** L'attività dell'ARSAC sul territorio regionale è indirizzata alla sperimentazione parcellare ed in pieno campo presso i propri Centri Sperimentali Dimostrativi (CSD), distribuiti sul territorio, individuati in numero di 12.

L'attenzione sulle produzioni dei CSD riguarda quelle colture che possono avere un notevole sbocco commerciale ed una diffusione sul territorio che rispecchi quelle che sono le richieste del mondo agricolo ed agroindustriale; recupero e conservazione del germoplasma e di ecotipo di particolare interesse scientifico presenti nella tradizionale cultura contadina; costituzione di una banca del germoplasma.

La produzione e la sperimentazione che vengono praticate nei CSD non devono rimanere fini a se stessi, ma dovranno essere portate a conoscenza dei diretti fruitori attraverso una rete di trasmissione dei messaggi, curati dalla divulgazione agricola. Quest'ultima si fa interprete delle esigenze del mondo agricolo per trasmetterle alla sperimentazione ed orientare la stessa secondo le attese degli imprenditori.

I terreni dei CSD non interessati da progetti ed attività di sperimentazione potranno essere utilizzati per produzione agricola ordinaria atta a costituire massa critica per nuove colture da avviare sui territori o per altri indirizzi indicati dalla Regione Calabria.

b) **I Centri fitosanitari** sono presenti presso i CCSA, sono adibiti alle osservazioni ed al controllo fitosanitario inerenti la certificazione del materiale vegetale e prevenzione delle fitopatologie.

c) **Attività di Supporto regionale**

Per una maggiore informazione agli agricoltori presso i CCSA verrà istituito un ufficio di interfaccia con il Dipartimento Agricoltura ed Arcea sullo stato di attuazione delle pratiche relative al PSR e all'erogazione contributi ARCEA.

L'Arsac, in regime di convenzione/delega con la Regione Calabria, partecipa alla gestione del PSR 2014/2020 e della futura programmazione 2021/2027 con proprio personale anche presso le strutture del Dipartimento Agricoltura, a supporto delle strutture delle procedure specifiche.

3.4 Servizi orizzontali

Nell'ambito dei Centri Complessi di Sviluppo Agricolo (CCSA) sono stati individuati nuovi servizi e potenziati quelli già esistenti, al fine di sviluppare un sistema integrato in favore delle aziende agricole e più in generale del mondo agricolo calabrese.

Questi servizi sono i seguenti:

- a) AGROMETEOROLOGIA - AGROPEDOLOGIA finalizzata allo studio e monitoraggio climatico del territorio calabrese e delle tematiche territoriali riportate su base cartografica per la definizione delle aree omogenee e messa a punto delle previsioni meteo territoriali e zonali. Elaborazioni dati per l'utilizzazione integrata di rilevazioni micro climatiche e pedologiche; uso della risorsa suolo.
- b) CENTRO CARTOGRAFICO (SITAC) (Sistema Informativo Territoriale Agricolo Calabria). Il servizio cartografico, fino al 2016, è stato presente in unica struttura a Reggio Calabria con il presente strumento viene potenziato in base alle esigenze territoriali. L'accesso ai dati cartografici sarà esteso a tutti i CCSA e potranno essere disponibili alle aziende agricole, previo apposito regolamento.
È una struttura tecnica che elabora, gestisce ed integra dati su base geografica per tutto il territorio calabrese. È una banca dati con tematiche necessarie a gestire il sistema agricolo su tutto il territorio calabrese.
Le informazioni delle banche dati territoriali sono prodotte nel proprio interno e realizzati dai servizi tecnici di supporto dell'Azienda.
- c) CENTRI TARATURA sono dislocati presso CCSA. Sono postazioni fisse o mobili per il controllo funzionale delle macchine irroratrici presenti sul territorio regionale, che per legge sono sottoposte a controllo periodico, atte alla distribuzione dei prodotti fitosanitari, in ossequio alla direttiva europea 128/09.
- d) SALA PANEL. Dovranno essere presenti presso ogni CCSA, in quanto strategici in particolare per il settore olivicolo. Svolgono un importante compito di selezione degli olii e consentono alla educazione del territorio per la comprensione delle loro proprietà. Il Panel interviene per la valorizzazione di una vasta gamma di altri prodotti (vini, pane, salami, formaggi, ecc.)
- e) LABORATORI

L'Azienda ha una consolidata esperienza per le analisi a supporto delle attività agricole e controlli merceologici derivante dalla esperienza della soppressa ARSSA. Questa attività è fondamentale per lo sviluppo delle attività agricole che necessitano della gestione razionale dei terreni e per la corretta attività di coltivazione e produzione. Inoltre i controlli della qualità dei prodotti sono essenziali per la loro commercializzazione.

In particolare i laboratori così istituiti riguardano le seguenti funzioni:

- *Analisi dei terreni*
- *Analisi fitosanitarie*
- *Analisi di vini e olii*
- *Analisi di prodotti alimentari*

- f) AGROFENOLOGIA: finalizzata alla classificazione ed alla registrazione degli eventi rilevanti nello sviluppo degli organismi, allo studio delle fasi di sviluppo delle piante in particolari scale fenologiche ed alla registrazione delle date in cui esse si verificano nei diversi ambienti.

Ulteriori attività dell'ARSAC, per come già previsto dalla Legge Istitutiva dell'Azienda (66/12) sono riassunte per come segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Attività tecniche, amministrative e di controllo per conto dell'Organismo Pagatore regionale (ARCEA) in regime di convenzione;
- Attività tecniche ed amministrative di gestione del PSR e della PAC per conto del Dipartimento Agricoltura della regione Calabria, in regime di convenzione/delega;
- Gestione degli impianti a fune ed attività connesse;
- Formazione professionale per l'individuazione di nuove figure lavorative o per la riconversione di quelle già esistenti.
- Attività di consulenza aziendale per come previsto nello specifico dalla misura PRS regione Calabria;
- Gestione Acquedotti;
- Salvaguardia e conduzione del patrimonio ex ARSSA, nelle more della sua alienazione;

- Gestione Stralcio ex ARSSA;
- Conservazione e valorizzazione del materiale documentale attinente la riforma fondiaria e la forestazione.

3. MODELLO FUNZIONALE

4.1 Organigramma

La concretizzazione e l'espletamento delle linee programmatiche di intervento Aziendale richiedono una struttura organizzativa e gestionale snella, omogeneamente distribuita sul territorio regionale, sulla base dei centri a disposizione dell'Azienda.

L'organigramma dell'Ente è strutturato in modo piramidale (Allegato A), al vertice c'è il Direttore Generale con le due ramificazioni rappresentate dal Direttore Tecnico e dal Direttore Amministrativo, per come previsto dall'art. 4 comma 5, della L.R. 66/2012.

Fanno capo direttamente al Direttore Generale le seguenti strutture:

- a) Ufficio Ispettivo
- b) Avvocatura
- c) Gestione Stralcio ex ARSSA

Nella sede centrale dell'Azienda, sono individuati quattro settori gestionali con a capo un dirigente di Settore, direttamente connessi all'Organo di Governo:

- 1) Settore Amministrativo, Affari generali e del Personale
- 2) Settore Sviluppo Agricolo e Marketing
- 3) Settore Controlli
- 4) Settore gestioni – Acquedotti e Impianti a Fune.

Nell'ambito dei settori sono previste delle posizioni organizzative per come espressamente riportate nello schema dell'assetto organizzativo dell'Azienda.

All'Organo di Governo ed ai settori della sede centrale sono interconnessi i Centri Complessi di Sviluppo Agricolo (CCSA), per come individuati al precedente punto 3.3, dai quali dipendono tutti gli uffici del territorio, ad eccezione degli Uffici dei Servizi orizzontali e del Settore Controllo che, si relazioneranno direttamente con i rispettivi Settori della sede Centrale.

4.2 Dotazione Organica

La dotazione organica dell'Ente, che è di diritto pubblico, è costituita dai dipendenti assoggettati al CCNL della Funzione Pubblica.

Sono legati all'Azienda i dipendenti a tempo indeterminato con contratti di natura privatistica che svolgono attività lavorative attinenti le funzioni che l'ARSAC espleta, oltre a quelle inerenti la ex ARSSA.

La dotazione organica e la distribuzione del personale con contratto privatistico sarà determinata in base alla struttura approvata e prevista da questo atto.

4.3 Valorizzazione del personale

Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi aziendali delle varie aree contrattuali, l'Azienda si propone di realizzare elementi di flessibilità nella gestione e valorizzazione del personale dipendente.

A tal fine vengono utilizzati i fondi economici previsti dalla disciplina contrattuale collettiva delle diverse aree, quantificati con le modalità ivi previste e per i seguenti obiettivi:

- erogare il trattamento economico premiante ai dirigenti e ai lavoratori del comparto (retribuzione di risultato, incentivo alla produttività collettiva e premio per la qualità della prestazione individuale) in correlazione all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi affidati alle strutture ed ai singoli, ovvero al contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi, con le diverse e specifiche modalità relative alla valutazione soggettiva;
- attribuire la retribuzione accessoria collegata al livello di responsabilità e al grado di rilevanza e collocazione organizzativa dell'incarico dirigenziale o di posizione organizzativa affidato (retribuzione di posizione).

La struttura organizzativa dell'Azienda svolge funzioni di governo sia di processi semplici che complessi, anche a forte valenza interfunzionale e gestionale. Ad essa è attribuita autonomia decisionale e la responsabilità di gestione delle risorse per il perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Direzione Aziendale.

Saranno espletati corsi di formazione ed aggiornamento per i dipendenti in funzione dei ruoli espletati, compatibilmente con le risorse aziendali.

4. ORGANIZZAZIONE DEI SETTORI E DEI SERVIZI SEDE CENTRALE

5.1 Settore Amministrativo, Affari Generali e del Personale

Fanno capo a questo settore tutte le attività amministrative e di gestione atte a garantire la piena funzionalità dell'Azienda.

- Segreterie (Organi dell'Azienda, direttore Tecnico ed Amministrativo)
- Protocollo, Atti Amministrativi degli Organi e determine dirigenziali
- Personale Aziendale ed attività connesse
- Manifestazioni di interesse, atti, contratti e convenzioni.
- Catalogazione ed Archivio
- Gestisce i beni immobili dell'Azienda.
- Cura gli aspetti inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro, gli adempimenti per la sicurezza dei lavoratori e di ogni altro adempimento inerente il T.U. sulla sicurezza (D,Lgs 81/2008).
- Gestisce tutte le attività legate alla predisposizione dei conti di bilancio e alla gestione contabile, fiscale e finanziaria dell'Azienda.

5.2 Settore Sviluppo Agricolo e Marketing

Promuove e svolge i servizi di sviluppo dell'agricoltura, secondo la normativa della Unione Europea, Nazionale e Regionale, sulla base della programmazione regionale di settore e

predisponendo adeguati e specifici progetti. Elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrativo di tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Cura e promuove lo sviluppo dell'agricoltura biologica, adotta le tecniche innovative di management, gestione aziendale e marketing. Favorisce lo scambio di idee e progetti. Promuove e gestisce progetti di trasferimento dell'innovazione tecnologica, di concerto con il sistema universitario e della ricerca regionale e l'adozione delle innovazioni di processo, di prodotto e delle tecniche di management.

Gestisce e/o istituisce, nell'ambito di specifici progetti pluriennali, con risorse comunitarie, nazionali e regionali, presso le proprie strutture, aziende sperimentali dimostrative e di orientamento produttivo.

Fanno capo al settore le seguenti funzioni:

- Il coordinamento dei Centri Complessi di Sviluppo Agricolo (CCSA)
- Progetti dell'Azienda e loro realizzazione
- Coordinamento delle attività agricole
- Gestione delle macchine e delle attrezzature agricole in dotazione ai CCSA
- Le attività scaturenti dalle convenzioni con gli istituti di ricerca e le università
- Le attività di marketing e degli studi di settore
- Le certificazioni delle bioproduzioni
- Le attività di consulenza e di formazione
-

5.3 Settore Controlli

Coordina e gestisce le attività di supporto alla Regione Calabria in particolare:

- Attività collaudi e controlli misure PSR
- Attività ARCEA
- Attività gestione e controllo funzionale macchine irroratrici
- Attività SFR (Servizio Fitosanitario Regionale)
- Ufficio Coordinamento Centro Agrometeorologico

5.4 Settore gestioni (Acquedotti ed Impianti a Fune)

Gestisce le attività degli impianti a fune e degli acquedotti provenienti dalla gestione ex ARSSA e di quelle ad essi collegate, gli studi di sviluppo e potenziamento delle attività di settore ad essi riconducibili, comprese le attività direttamente correlate al comparto strettamente agricolo che a vario titolo l'ARSAC si troverà a gestire.

Fanno capo al settore le seguenti funzioni:

- Attività tecnica ed amministrativa inerenti agli impianti a fune
- Attività tecnica ed amministrativa inerente agli acquedotti (gestione ex ARSSA)
- Attività e studi extrasettoriali

Gli impianti a fune costituiscono un "settore" strategico per lo sviluppo delle attività turistiche del comprensorio silano. Hanno già subito un processo riorganizzativo con la individuazione di tre aree distinte per competenza. La prima area riguarda l'impianto a fune vero e proprio e il suo funzionamento, comprese le posizioni di responsabilità, regolato dalla normativa nazionale in materia. La seconda area riguarda l'offerta dei servizi di ristorazione ed accoglienza con la gestione del servizio bar e del servizio mensa sia presso la stazione di valle che presso quella di

monte; la terza area è orizzontale alle due precedenti e riguarda i servizi di manutenzione e di conservazione delle strutture. Sono in corso di definizione anche piani e progetti per il loro ampliamento e per la loro connessione ad altre strutture presenti sull'altopiano silano per poter pervenire ad una organizzazione di sistema.

La gestione degli acquedotti viene effettuata dall'ARSAC su delega temporanea della Regione in attesa che si definiscano e si attuino le disposizioni legislative in materia di competenza sulla gestione complessiva delle acque.

6 ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI COMPLESSI DI SVILUPPO AGRICOLO (CCSA)

6.1 Modello dei CCSA

Per rendere funzionale le attività dell'ARSAC razionalizzando le risorse umane, immobiliari e tecniche, organizzate secondo criteri di efficacia ed efficienza, sono stati concepiti i CENTRI COMPLESSI DI SVILUPPO AGRICOLO.

Ogni CCSA si compone di una serie di uffici per lo svolgimento di attività in grado di garantire e rendere disponibili tutti servizi che l'Azienda produce, in sintonia con la sua missione istituzionale.

L'Azienda nel suo complesso dispone di 12 Centri Complessi di Sviluppo Agricolo (CCSA) distribuiti sull'intero territorio regionale.

Ogni Centro Complesso è retto da un responsabile posto in posizione organizzativa ed ogni ufficio e/o struttura operativa, facente parte del CCSA, dipende funzionalmente da esso.

Ha una composizione minima di strutture ed uffici comune a tutti gli altri centri del territorio, che ne garantiscono la razionale operatività per lo svolgimento delle funzioni sul territorio.

Le strutture di base comuni a tutti i CCSA sono le seguenti:

1. **Ufficio Responsabile del CCSA in posizione organizzativa:** è la struttura con a capo il responsabile del Centro. Questo ufficio assicura la gestione tecnica ed amministrativa di tutti gli altri uffici e strutture che compongono il centro medesimo. Fanno parte dell'Ufficio le figure previste dal T.U 81/08 in ambito alla sicurezza sul lavoro. Il Responsabile del CCSA ne assume la funzione delegata di Datore di Lavoro. L'Ufficio ha la gestione e la conduzione dei fabbricati che costituiscono il centro e ne assicura la funzionalità e la manutenzione
2. **Centro Sperimentale e Dimostrativo CSD:** è la struttura che si occupa della gestione tecnica del Centro Sperimentale e Dimostrativo, dei progetti di ricerca applicata e di ogni altra attività riconducibile ad essa. Ad esso fa capo il funzionario tecnico nonché il personale operaio addetto alle attività operative del CSD, Azienda Agricola (ove prevista) ed a tutte le strutture del CCSA ove previsto. Fa capo al CSD anche la gestione delle macchine ed attrezzature agricole, dei carburanti e di ogni somministrazione necessaria al loro funzionamento, gli impianti, singoli ed a rete, necessari al funzionamento del CSD stesso.
3. **Centro di divulgazione Agricola CEDA:** fa capo a questo ufficio il personale tecnico (divulgatori) che assolve ai compiti già evidenziati al punto 3.3 a). L'ufficio opera sulla base delle attività del CCSA per come coordinato e predisposto dal suo responsabile.
4. **Laboratorio analisi chimico-fisiche e fitopatologiche:** Ogni CCSA è dotato di un laboratorio, in grado di garantire alle aziende agricole del territorio tipologie di analisi ormai indispensabili per la corretta attività agricola che devono essere accessibili, sia dal punto di vista logistico che economico, a tutte le aziende. Le tipologie di analisi minime sono le seguenti:
 - a) Analisi dei terreni

- b) Analisi delle acque
 - c) Analisi di tipo enologico
 - d) Analisi nel settore olivicolo
 - e) Analisi di tipo fitopatologico.
5. Ufficio fitosanitario: è una struttura indispensabile al territorio per assicurare il controllo fitosanitario sulle colture, i centri di moltiplicazione, ecc., al fine di verificare e monitorare le patologie presenti sui territori.
6. Ufficio attività di supporto alle aziende presso il Dipartimento Agricoltura: Presso ogni CCSA viene previsto quest'Ufficio con il compito di assistere le aziende agricole che hanno pratiche in corso o da attivare presso il dipartimento agricoltura. L'ufficio fornisce assistenza anche in termini di informazioni e fornitura di cartografie tematiche redatte dall'ARSAC (SITAC).
7. Ufficio controlli regionali: L'ARSAC già da tempo è impegnata in attività di supporto, in regime di convenzione con l'Ente Pagatore (ARCEA) e con la stessa Regione Calabria, nell'ambito dei controlli previsti per l'erogazione dei contributi inerenti il PSR. Tale attività è sempre più importante non solo per consentire l'erogazione dei fondi, ma anche per la crescita delle aziende agricole, atte a recepire le opportunità e la corretta applicazione dei benefici e degli strumenti di supporto alle attività agricole. A tal fine è opportuno costituire degli appositi uffici sul territorio, i quali, in maniera sistematica e continuativa, monitorano e controllano le aziende beneficiarie velocizzando le procedure ai fini della liquidazione e garantendo al tempo stesso la trasparenza e la regolarità tecnico-amministrativa.
8. Centro Taratura macchine irroratrici: la Regione Calabria ha affidato all'ARSAC il compito di effettuare i collaudi periodici (taratura) di tutte le macchine irroratrici (private e in dotazione ad Enti) atte ad effettuare le irrorazioni alle colture agricole. Questi tipi di collaudi sono effettuati dall'ARSAC direttamente presso i centri preposti, oppure fatti direttamente presso le aziende richiedenti attraverso le unità mobili. Allo stato attuale il numero delle macchine irroratrici che operano in Calabria sono circa 18.000. Un numero così elevato di macchine irroratrici richiede sul territorio della regione un adeguato numero di **centri di taratura** che ne assicuri la corretta funzionalità a norma di legge. Per tale motivo è stato previsto un centro taratura per ogni CCSA.
9. Centro agrometeorologico: nella corretta gestione delle attività agricole diventa importante poter disporre dei dati meteorologici riferiti ai territori di competenza. L'ARSSA prima e L'ARSAC ora da anni raccoglie i dati meteo, attraverso una rete di centri di rilevamento presso i quali opera personale altamente specializzato. Occorre razionalizzare questo servizio ed estenderlo uniformemente sul territorio della regione, affinché i dati rilevati possano essere resi disponibili a tutte le aziende agricole calabresi che ne facciano richiesta. Nel contempo l'ARSAC potrà costituire e gestire una importante banca dati utile a tutti i soggetti interessati. Da qui si è ravvisata la necessità di prevedere uno specifico ufficio agrometeorologico presso ogni CCSA.
10. Sala Panel: le sale Panel, nate come centri di assaggio degli olii di oliva, si stanno sviluppando come centri di assaggio e di valorizzazione anche di altri prodotti (pane, salumi, formaggi, ecc.). Prevedere presso ogni CCSA una adeguata sala Panel, avente i requisiti di legge, è fondamentale per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti calabresi.

La costituzione degli Uffici e la individuazione delle attività non presuppone, necessariamente, l'assegnazione di responsabilità specifiche in quanto più strutture possono essere affidate ad un unico responsabile. Tanto meno l'assegnazione di personale ad una struttura o ad una attività preclude la possibilità dell'Amministrazione di prevedere utilizzazioni contemporanea in altre strutture o in altre attività. Per attività stagionali, correlate ad esigenze operative nell'ambito delle

aziende agricole dei CSD, ove previste, si potranno attivare nello specifico, lavoratori a tempo determinato.

6.2 Centro Complesso di Sviluppo Agricolo n.1 Caselle

Il CCSA di Caselle ha sede presso le strutture del CSD di Caselle che ricade nei comuni di S. Marco Argentano e Tarsia (CS). Ha una superficie complessiva di circa 170 Ha. Presenta un centro Aziendale con una forte consistenza di strutture edilizie. In particolare si evidenziano un fabbricato storico (ex casa padronale) una chiesetta consacrata, un vecchio mulino ad acqua, vari locali deposito, un corpo di fabbrica allestito per l'ospitalità notturna, diversi locali per lavorazioni di prodotti agricoli e depositi vari, locali garage ed officina.

La consistenza del centro aziendale e la sua dislocazione logistica lo rendono adatto a molteplici attività ed iniziative nell'ambito dell'agricoltura sociale, del turismo rurale e fattoria didattica. A questa struttura complessa afferisce il CSD di Acri.

In questo centro è prevista la seguente struttura organizzata:

	Uffici ed attività del CCSA Caselle	Nuovo	Esistente	Potenziare	Non prev.
1	Ufficio responsabile del CCSA in posizione organizzativa	x			
2	Centro Sperimentale e Dimostrativo CSD Caselle		x		
3	Centro Sperimentale e Dimostrativo CSD Acri		x		
4	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 1		x		
5	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 4		x		
6	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 24		x		
7	Ufficio Fitosanitario	x			
8	Ufficio attività di supporto Dipartimento Agricoltura	x			
9	Ufficio Controlli Regionali	x			
10	Centro Taratura Macchine Irroratrici	x			
11	Sala Panel	x			
12	Laboratorio analisi chimico-fisiche e fitopatologiche		x		
13	Centro Agrometeorologia	x			
14	Centro di conservazione germoplasma	x			
15	Centro multimediale e documentale riforma agraria	x			
16	Fattoria didattica	x			

È stato previsto il **centro di conservazione germoplasma (14)**, in quanto sono già disponibili n.2 serre (da ristrutturare) adatte a tale finalità, per la conservazione del germoplasma degli ecotipi di ulivi calabresi, al momento conservati presso il centro di Valenzano (Ba), che è utile riportare in Calabria.

Il **Centro Multimediale e documentale (15)** è stato previsto sia per la disponibilità di locali adatti a poter conservare in archivio ed in tipologia museale il copioso materiale documentale/cartaceo ed iconografico riguardante la storia della riforma fondiaria della Calabria, che ha avuto inizio a partire dagli anni cinquanta, unitamente alle attività di forestazione, anche perché nell'area la riforma fondiaria ha operato su consistenti estensioni di territorio che all'origine appartenevano all'unità aziendale che oggi costituisce il CSD.

La **Fattoria didattica (16)** trova una naturale collocazione, date le caratteristiche del CSD, oltre al notevole interesse che riveste questo tipo di struttura. La funzione viene ormai stabilmente inserita nei corsi scolastici di molte scuole primarie. La loro funzione è alla base di una valorizzazione del settore agricolo come opportunità lavorativa a tutti i livelli. L'ARSAC ha già svolto attività didattica con istituti di scuola primaria i cui risultati sono stati fortemente positivi facendo registrare alti livelli di interesse e coinvolgimento da parte degli studenti.

6.3 - Centro Complesso di Sviluppo Agricolo n. 2 Molarotta

Il CCSA di Molarotta ha sede presso le strutture dell'omonimo CSD che ricade nel comune di Spezzano della Sila (CS). Ha una superficie complessiva di circa 233 Ha. Presenta un centro Aziendale dislocato in due aree distinte con ingresso autonomo dalla viabilità principale esterna. Dispone di numerosi fabbricati, strutture di vario genere ed infrastrutture agricole. Il centro è dotato di strutture per la zootecnica (bovini e suini). È presente anche un'area attrezzata a vivaistica con annesse strutture edilizie.

La consistenza dei due centri aziendali e la loro dislocazione li rendono adatti a molteplici attività ed iniziative nell'ambito dell'agricoltura sociale, del turismo rurale e della fattoria didattica.

Il Centro dispone di un impianto per la riproduzione della trota Fario tipica della fauna fluviale calabrese. L'attività di riproduzione della trota è sicuramente un volano di sviluppo della trotaicoltura sull'altopiano silano ed un incremento anche della pesca sportiva, da sviluppare anche nel Centro di Molarotta.

La riproduzione del suino nero di Calabria, che l'ARSAC detiene in purezza, rappresenta un volano di sviluppo dell'allevamento. Si prevede di incrementare la riproduzione di suinetti da cedere agli allevatori della regione che ne fanno richiesta. Questo costituisce una garanzia di allevamento di capi in razza pura ed inoltre un vantaggio produttivo per le aziende. Il Centro di Molarotta ha notevoli potenzialità sotto l'aspetto del turismo rurale. Al suo interno è realizzabile un centro visite dove allestire un museo attinente il mondo rurale e la riforma fondiaria (la Sila fu sviluppata proprio da questo Ente che all'origine si chiamava appunto Opera Valorizzazione Sila OVS).

Sono inoltre da valorizzare gli importanti campi catalogo presenti che raccolgono varietà di essenze ormai in estinzione e che, oltre a rappresentare un patrimonio di biodiversità, costituiscono una attrattiva per il pubblico.

In questo centro è prevista la seguente struttura organizzata:

	Uffici ed attività del CCSA Molarotta	Nuovo	Esistente	Potenziare	Non prev.
1	Ufficio responsabile del CCSA in posizione organizzata	x			
2	Centro Sperimentale e Dimostrativo CSD Molarotta		x		
3	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 8		x		
4	Centro Sperimentale e Dimostrativo CSD Montebeltrano		x		
5	Ufficio Fitosanitario	x			
6	Ufficio attività di supporto Dipartimento Agricoltura	x			
7	Ufficio Controlli Regionali	x			
8	Centro Taratura Macchine Irroratrici	x			
9	Sala Panel	x			
10	Laboratorio analisi chimico-fisiche e fitopatologiche			x	
11	Centro Agrometeorologia	x			
12	Centro di conservazione germoplasma	x			
13	Centro multimediale e documentale riforma agraria	x			
14	Centro di sviluppo per la riproduzione della trota silana			x	
15	Centro di conservazione e riproduzione suino nero di Calabria			x	
16	Centro riproduzione vivaistica vecchie essenze fruttifere		x		
17	Centro di formazione per l'attività casearia tipica			x	
18	Centro pilota per lo sviluppo della castanicoltura (Montebeltrano)	x			
19	Centro per la conservazione delle leguminose tipiche (montebeltrano)			x	

Il **Centro di conservazione germoplasma (12)** è essenziale per il centro che detiene una consistente varietà di Essenze fruttifere tradizionali, difficilmente rintracciabili sul territorio, la cui conservazione evita la scomparsa di questi ecotipi.

Il **Centro multimediale e documentale riforma agraria (13)**, è previsto solo in pochi CCSA è importante nel CSSA di Molarotta in quanto la Sila ha rappresentato il territorio principale della riforma fondiaria e della forestazione in Calabria. A questo si aggiunge che la posizione strategica sul territorio silano del Centro di Molarotta, la rende facilmente fruibile da flussi turistici importanti.

Il **Centro di sviluppo per la riproduzione della trota silana (14)** è una realtà già presente. Il suo potenziamento rappresenta una opportunità importante per il territorio e la riproduzione di questa pregiata varietà ne favorisce

ARSAC - Atto Aziendale Definitivo

l'allevamento e l'incremento della pesca sportiva. Una struttura di questo genere è facilmente attivabile anche nello stesso CSD.

Il Centro di conservazione e riproduzione suino nero di Calabria (15). Già presente presso il CSD di Acri, viene trasferito in questo CSD, in quanto la presenza massiccia dei suini in quel sito non è possibile per la sua vicinanza al centro abitato di Acri. Lo spostamento in questo CSD permetterà il pieno sviluppo riproduttivo della razza e quindi la disponibilità dei capi in funzione delle richieste delle aziende di settore.

Il Centro riproduzione vivaistica vecchie essenze fruttifere (16). Valorizza l'enorme patrimonio di varietà fruttifere calabresi, le quali, attraverso questo centro vivaistico, vengono moltiplicate e rese disponibili per il territorio. Inoltre, verranno prodotte essenze da utilizzare per l'abbellimento dei nostri centri.

Centro pilota per lo sviluppo della castanicoltura (18) questo centro assume un aspetto strategico per la sua posizione geografica per l'assistenza alle aziende agricole aventi indirizzo produttivo diversificato ma con potenziale orientamento verso la castanicoltura che, in Calabria, ha avuto in passato un ruolo determinante per l'intera economia. Questo induce a considerare importante lo sviluppo di un Centro che valorizzi il settore castanicolo e diventi un riferimento per le aziende agricole interessate.

Il Centro per la conservazione delle leguminose tipiche (19) valorizza il consistente patrimonio di ecotipi di fagioli calabresi che costituiscono un ingente patrimonio da valorizzare e diffondere come produzioni tipiche.

6.4 Centro Complesso Sviluppo Agricolo n. 3 Mirto

Il CCSA di Mirto ha sede presso le strutture dell'omonimo CSD che ricade nel comune di Crosia (CS). Ha una superficie complessiva di circa 44 Ha. Presenta un centro Aziendale costituito essenzialmente da un ampio fabbricato tipo opificio, all'interno del quale sono state ricavate le unità immobiliari di cui il Centro necessita. L'attività del centro è rivolta prevalentemente verso la agrumicoltura e olivicoltura, ma in particolare si distingue per essere all'avanguardia in Calabria per l'allevamento del baco da seta. A tal riguardo si ritiene un potenziamento di questo settore ritenendolo in grado di costituire una valida opportunità di sviluppo nell'ambito del territorio.

In questo centro è prevista la seguente struttura organizzata:

	Uffici ed attività del CCSA Mirto	Nuovo	Esistente	Potenziare	Non prev.
1	Ufficio responsabile del CCSA in posizione organizzata	x			
2	Centro Sperimentale e Dimostrativo CSD Mirto		x		
3	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 5		x		
4	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 6		x		
5	Ufficio Fitosanitario	x			
6	Ufficio attività di supporto Dipartimento Agricoltura	x			
7	Ufficio Controlli Regionali	x			
8	Centro Taratura Macchine Irroratrici		x		
10	Sala Panel		x		
11	Centro Agrometeorologia	x			
12	Ufficio e centro pilota gelsibachisericolo			x	
13	Centro Agrometeorologia	x			

È stato previsto l'**Ufficio e centro pilota gelsibachisericolo (12)** che rappresenta la naturale evoluzione tecnico-organizzativa della già presente attività in essere sul baco da seta, per il quale ha il riconoscimento ufficiale della Regione Calabria ad espletare l'attività sulla riproduzione ed allevamento del baco da sera. Il CSD opera da anni in questo settore ed intrattiene rapporti di collaborazione con il CREA-API (unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura di Padova), leader in Italia. In Centro opera a supporto delle aziende calabresi del settore fornendo loro assistenza tecnica e le ovature per la riproduzione del baco.

6.5 Centro Complesso di Sviluppo Agricolo n°4 Sibari (CS)

Il CCSA di Sibari ha sede presso le strutture dell'omonimo CSD che ricade nel comune di Cassano Jonio (CS). Ha una superficie complessiva di circa 206 Ha. Presenta un centro Aziendale dislocato in due aree distinte. Il primo, dove ricadono gli uffici ed i laboratori, con accesso dalla strada provinciale per la stazione di Sibari, il secondo centro in località Stombi dove vi sono le strutture nelle quali vengono allevati e mantenuti gli equini di razza Salernitana, ceppo calabrese. La particolare posizione geografica del CSD (in prossimità del mare) lo rende particolarmente adatto per lo sviluppo di nuove tecniche ed essenze da coltivare su terreni ricadenti in ambienti salini.

La consistenza dei due centri aziendali e la loro sua dislocazione li rendono adatti a molteplici attività ed iniziative nell'ambito dell'agricoltura sociale e di valorizzazione delle attività equestri e del turismo rurale. Il Centro ricade in un'area a forte valenza turistica, lo sviluppo di un centro ippico utilizzando le unità già a disposizione del centro favorirebbe lo sviluppo del territorio. Il Centro si presta anche per lo sviluppo della produzione del latte di asina, attività in forte crescita in altri contesti nazionali, che anche in Calabria sta riscuotendo forte interesse, sia nel campo medico - per le particolari proprietà di questo prodotto in ambito alle intolleranze alimentari – sia nella nuova cosmesi.

In questo centro è prevista la seguente struttura organizzata:

	Uffici ed attività del CCSA Sibari	Nuovo	Esistente	Potenziare	Non prev.
1	Ufficio responsabile del CCSA in posizione organizzata	x			
2	Centro Sperimentale e Dimostrativo CSD Sibari		x		
3	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 2		x		
4	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 3		x		
5	Ufficio Fitosanitario	x			
6	Ufficio attività di supporto Dipartimento Agricoltura	x			
7	Ufficio Controlli Regionali	x			
8	Centro Taratura Macchine Irroratrici	x			
9	Sala Panel				x
10	Laboratorio analisi chimico-fisiche e fitopatologiche			x	
11	Centro Agrometeorologia			x	
12	Centro di conservazione germoplasma	x			
13	Centro multimediale e documentale riforma agraria				x
14	Centro per la conservazione Razza equina salernitana		x		
15	Centro ricerca applicata coltivazioni in terreni salini	x			

Lo sviluppo specifico per la valorizzazione della razza equina Salernitana, ceppo calabrese, **Centro per la conservazione Razza equina salernitana (14)** è una opportunità per il territorio in grado di elevare le potenzialità sia nel settore agricolo che del turismo rurale, come tale da portare avanti attivando relazioni di collaborazione con altri Enti di ricerca regionali e non, unitamente a soggetti operanti in altri ambiti (turismo, sport, ecc.).

La costituzione di un **Centro ricerca applicata coltivazioni in terreni salini (15)**, è da ritenersi di importanza strategica per la ricerca applicata, in un ambito territoriale come quello della sibiritide, dove il fenomeno dell'aumento della salinità dei terreni agricoli delle fasce litoranee ne minaccia la loro capacità produttiva con conseguente avanzamento della desertificazione; fenomeno già in atto in più ambiti della nostra regione. Trovare essenze coltivabili in terreni con livelli alti di salinità e mettere a punto metodi razionali di coltivazione rappresentano un obiettivo da portare avanti con determinazione. Il CSD di Sibari è sicuramente il più idoneo, in ambito regionale, a fronteggiare questa esigenza non solo agricola, ma di carattere molto più ampia.

6.6 Centro Complesso Sviluppo Agricolo n°5 Villa Margherita (KR)

Il CCSA ha sede nel Centro di Eccellenza Villa Margherita localizzato presso la splendida dimora in agro del comune di Cutro, provincia di Crotona. E' una villa di circa 2500 mq che si estende su una superficie di circa 20 ettari dei quali 9 ettari sono caratterizzati da un parco unico di essenze mediterranee. Il parco circondante la villa per una superficie di ettari 6.00.00 circa, rappresenta una notevole raccolta di specie arboree appartenenti alla flora autoctona ed esotica.

In questo centro è prevista la seguente struttura organizzata:

	Uffici ed attività del CCSA di Villa Margherita	Nuovo	Esistente	Potenziare	Non prev.
1	Ufficio Responsabile CCSA in posizione organizzata	x			
2	Centro Sperimentale e Dimostrativo CSD		x		
3	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 11		x		
4	Ufficio Fitosanitario	x			
5	Ufficio attività di supporto Dipartimento Agricoltura	x			
6	Ufficio Controlli Regionali	x			
7	Centro Taratura Macchine Irroratrici				x
8	Sala Panel	x			
9	Centro agrometeorologico	x			
10	Orto botanico – Fattorie didattiche	x			
11	Centro per lo sviluppo Frutticoltura sub-tropicale	x			
12	Centro produzione sistemi multimediali di divulgazione			x	

La costituzione di un **orto botanico (10)** nasce dalla esigenza di creare un ambiente naturale che raccoglie una grande varietà di essenze, percorsi mirati che avvicinano giovani e adulti alla natura e valorizzare scenari naturali. L'obiettivo è quello di creare delle fattorie didattiche in modo da fornire opportunità di incontro tra la città e la campagna, diffondendo la conoscenza del patrimonio ambientale, alimentare e culturale calabrese. Le fattorie sono pensate in modo da fornire le opportune conoscenze ai ragazzi giovani e giovanissimi che, vivendo sempre in città, rischiano di perdere il contatto con la natura. In particolare riceveranno le dovute nozioni su come influiscono le stagioni su flora e fauna, come crescono le piante, l'origine dei cibi che trovano nel piatto, quali sono le tradizioni e i paesaggi rurali che circondano le città. Per rendere più agevole il percorso didattico degli studenti, saranno creati materiali adeguati a ogni fascia di età. Un grande assortimento di proposte editoriali, giochi, schede, poster e brochure periodicamente pubblicate e aggiornate dalla sezione locale dell'ARSAC.

La costituzione di un **centro per la frutticoltura sub-tropicale (11)**. Lo scopo di queste nuove sperimentazioni è legato alla crisi delle colture tradizionali, all'evoluzione del profilo geografico dell'attuale società multietnica, che ha imposto nuovi modelli culturali e l'interesse dei consumatori a nuovi gusti. L'introduzione di queste specie arboree da frutto in Calabria non è nuova, ma solo negli ultimi anni si assiste, nelle aree vocate, ad un proliferare delle superficie investite. I frutti tropicali coltivati in Calabria hanno colori, profumi e gusto inconfondibili anche per i tradizionalisti.

6.7 Centro Complesso Sviluppo Agricolo n°6 Val di Neto (KR)

Il CCSA di Val di Neto ha sede presso le strutture dell'omonimo CSD, realizzato nel territorio del Crotonese delle aree interessate alla Riforma Fondiaria è costituito da un unico corpo aziendale ubicato in località Cupone di Rocca di Neto. Il Centro ha una superficie catastale di Ha 58.15.32, dove ha sede il centro aziendale e di questa superficie Ha 02.83.69 sono destinati alla attività vivaistica (recupero frutti perduti e produzione di piante ornamentali per l'abbellimento dei Centri gestiti).

ARSAC - Atto Aziendale Definitivo

In questo centro è prevista la seguente struttura organizzata:

	Uffici ed attività del CCSA Val di Neto	Nuovo	Esistente	Potenziare	Non prev.
1	Ufficio responsabile del CCSA in posizione organizzativa	x			
2	Centro Sperimentale e Dimostrativo CSD		x		
3	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 10		x		
4	Ufficio Fitosanitario	x			
5	Ufficio attività di supporto Dipartimento Agricoltura	x			
6	Ufficio Controlli Regionali	x			
7	Centro Taratura Macchine Irroratrici	x			
8	Sala Panel				x
9	Centro agrometeorologico	x			
10	Centro di sviluppo della orticoltura	x			
11	Centro per la valorizzazione dei cereali autoctoni	x			
12	Zootecnica bovina podolica ed ovicaprina		x		
13	Centro per lo sviluppo della Microcaseificazione	x			
14	Centro per lo sviluppo della viticoltura	x			
15	Centro vivaistico sperimentale.		x		

Creazione di un **Centro Orticolo (10)** al fine di valorizzare le produzioni ortofrutticole calabresi che troppo spesso sono caratterizzate da un elevato grado di difformità che limita la commercializzazione sui mercati nazionali e l'esportazione su quelli esteri. Esse trovano, pertanto, sbocco soprattutto sul mercato fresco locale. Si impone, dunque, un miglioramento della qualità soprattutto per ciò che concerne l'uniformità delle colorazioni e il calibro dei prodotti. La Calabria, con le sue potenzialità produttive e la sua favorevole posizione geografica, potrebbe fornire un valido contributo all'incremento delle produzioni ortofrutticole italiane, ma il fattore che potrà determinare il successo di qualsivoglia iniziativa è legato, più che alla quantità, all'aspetto qualitativo della frutta e della verdura. In questa ottica, ogni iniziativa intesa a promuovere l'associazionismo ed il miglioramento delle strutture di trasformazione, non potrà che ottenere successo, permettendo il decollo di un così importante settore dell'agricoltura nostrana.

Creazione di un **Centro Cerealicolo (11)**. La coltivazione dei cereali continua ad avere, in Calabria, una importanza sociale ed economica notevole. Da sempre, infatti, la possibilità di investire a grano, segale, orzo ed avena ha reso possibile l'utilizzazione di terreni nudi e marginali. Sarà opportuno continuare a sperimentare sul nostro territorio nuove varietà, per saggiarne l'adattabilità e l'efficacia in modo da impostare schede conoscitive per la divulgazione dei dati agli agricoltori.

Zootecnica bovina podolica (12). Il settore riveste una notevole importanza a livello regionale, non solo dal punto di vista economico, ma anche da quello sociale per lo sfruttamento di aree marginali che altrimenti sarebbero abbandonate. Questa funzione sociale è importante e va tutelata, assicurando alla popolazione un giusto livello di vita, favorendone la fase produttiva e di commercializzazione dei prodotti. Accanto all'aspetto produttivo, che ha bisogno di una opera costante di assistenza tecnica e divulgazione, c'è bisogno di valorizzare il prodotto e le produzioni calabresi passando attraverso un punto focale del sistema produttivo: la qualità.

Zootecnica ovicaprina. Diventa strategica la ricerca su razze e soggetti idonei da recuperare, conservare e migliorare dal punto di vista genetico, quale la Capra nera rustica calabrese, senza tralasciare il miglioramento dei pascoli e la costituzione di prati con miscugli foraggeri di più alto valore nutritivo, utilizzando, quanto più possibile le essenze provenienti da ecotipi locali.

Centro di microcaseificazione (13) Con l'utilizzo di impianti, in genere compatti e monoblocco, riuscire ad assolvere a tutte le operazioni tecniche necessarie per la trasformazione del latte. I mini - caseifici racchiudono - in scala ridotta - tutte le attrezzature casearie e di servizio di un caseificio industriale. I processi: il riscaldamento del latte, la coagulazione del latte in cagliata, la rottura e l'agitazione della cagliata, il travaso della stessa in appositi stampi, un sistema di raccolta del siero, un sistema di salatura dei formaggi e, infine, una cella di maturazione/stagionatura dei formaggi. Consapevoli che frugale è uno stile di vita, che ricerca il modello alimentare della civiltà contadina e nello stesso tempo riscoprire gli ingredienti della tradizione mediterranea.

Centro per la viticoltura (14) Dal punto di vista orografico la viticoltura calabrese è, fondamentalmente, una viticoltura di collina, con una variazione nella provincia di Cosenza che presenta una superficie a vite in montagna, mentre nella provincia di Catanzaro vi è una buona porzione di vigneti in pianura. Storicamente la nostra regione destina la maggior parte dei terreni coltivati a vite alla produzione di uva da vino. Negli ultimi

anni si registra una tendenza alla introduzione di varietà quali, Merlot, Cabernet ed altri che concorrono alla produzione di interessanti vini da tavola pregiati che, ormai, fanno parte della gamma dei prodotti dei più importanti imbottigliatori del ciroitano, del lametino e del Savuto. Oggi il comparto vitivinicolo calabrese ha bisogno di particolari interventi che consentano di recuperare il tempo perduto per affiancarsi alla viticoltura delle regioni capofila. Sarà cura del centro favorire la ristrutturazione dei vigneti obsoleti, promuovere l'utilizzo di tecniche di coltivazione biologiche ed ecocompatibili. Fondamentale diventa anche l'aggiornamento dei viticoltori relativamente alle nuove tecniche di coltivazione indirizzate alle produzioni di qualità al fine di ottenere un prodotto sempre più competitivo.

Centro vivaistico sperimentale (15). Con la finalità di valorizzare l'enorme patrimonio di varietà fruttiferi e non della nostra regione, le quali attraverso questo centro vivaistico, vengono rese disponibili al territorio regionale. Inoltre verranno prodotte essenze da utilizzare per l'abbellimento dei Centri gestiti dall'ARSAC.

6.8 Centro Complesso Sviluppo Agricolo n°7 Catanzaro (CZ)

Il CCSA è prevalentemente costituito da uffici già esistenti siti in Catanzaro, in via San Nicola

In questo centro è prevista la seguente struttura organizzata:

	Uffici ed attività del CCSA Catanzaro	Nuovo	Esistente	Potenziare	Non prev.
1	Ufficio responsabile del CCSA in posizione organizzativa	x			
2	Centro Sperimentale e Dimostrativo CSD (CZ)				x
3	Centro Sperimentale e Dimostrativo CSD Cropani		x		
4	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 12		x		
5	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 16		x		
6	Ufficio Fitosanitario	x			
7	Ufficio attività di supporto Dipartimento Agricoltura	x			
8	Ufficio Controlli Regionali	x			
9	Centro Taratura Macchine Irroratrici				x
10	Sala Panel				x
11	Centro agrometeorologico				x
12	Centro Cartografico Regionale			x	
13	Centro di sviluppo Colture protette (Cropani)	x			
14	Centro Sviluppo Coltivazioni fuori terra (piante officinali)			x	

Centro Colture protette (13)

I sistemi di produzione orticola Biologica in Serra in ambiente Mediterraneo, attraverso il confronto fra approccio agro-ecologico e convenzionale", verificano la possibilità di produrre secondo il metodo biologico, ed in particolare applicando i principi dell'agro-ecologia, anche in ambiente protetto, dove normalmente i sistemi di produzione orticola sono intensivi.

Centro coltivazioni fuori terra (14) mira alla realizzazione di una unità produttiva comprendente una serra con tecnologia aeroponica con relativa linea di lavorazione e confezionamento. Le piante, infatti, sono sostenute artificialmente e la loro alimentazione è garantita da sistemi di nebulizzazione d'acqua, arricchita da fertilizzanti minerali, che investono direttamente l'apparato radicale della pianta. Il risparmio idrico è notevole, ma questo determina anche una riduzione dei trattamenti realizzando un prodotto biologicamente perfetto. Tutto questo permetterà di gestire l'intera filiera e contestualmente fornire al mercato la garanzia della tracciabilità delle produzioni ed il controllo totale dei parametri produttivi.

6.9 Centro Complesso Sviluppo Agricolo n°8 Lametia Terme (CZ)

Il Centro CCSA ricade nelle strutture del CSD di Lametia Terme in Loc. Prato del Comune di S.Pietro Lametino (CZ). Ha una superficie di circa Ha 9. Il Centro dispone di n. 3 laboratori di cui uno per le analisi sulla fragola, uno per la trasformazione delle piante officinali e un laboratorio tessile.

In questo centro è prevista la seguente struttura organizzata:

	Uffici ed attività del CCSA Lametia Terme (CZ)	Nuovo	Esistente	Potenziare	Non prev.
1	Ufficio responsabile del CCSA in posizione organizzativa	x			
2	Centro Sperimentale e Dimostrativo CSD		x		
3	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 9		x		
4	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 13		x		
5	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 23		x		
6	Ufficio Fitosanitario	x			
7	Ufficio attività di supporto Dipartimento Agricoltura	x			
8	Ufficio Controlli Regionali	x			
9	Centro Taratura Macchine Irroratrici		x		
10	Sala Panel	x			
11	Laboratorio analisi chimico-fisiche			x	
12	Centro agrometeorologico	x			
13	Fragolicoltura		x		
14	Coltivazioni nutraceutiche	x			

Creazione **centro per la Fragolicoltura (13)**. In particolare nel settore frutticolo si stanno recuperando gli ecotipi esistenti costituendo campi catalogo unitamente all'introduzione della coltivazione della fragola.

Creazione **centro coltivazioni nutraceutiche (14)**. La coltivazione di prodotti ortofrutticoli "nutraceutici" ha come presupposto la valorizzazione di questi prodotti, visto che il loro trend di consumi, sia a livello regionale che nazionale, si è negli ultimi anni stabilizzato e addirittura per alcune categorie risulta in leggero calo. Per incrementare la coltivazione dei prodotti ortofrutticoli si cercherà di valorizzare le loro proprietà nutraceutiche. Infatti il concetto che il consumatore ha di prodotto ortofrutticolo di elevata qualità, prende sempre più in considerazione gli aspetti nutrizionali, sanitari e salutistici. Ne consegue che il contenuto in sostanze ad attività antiossidanti può essere considerato un importante fattore di attrazione per il consumatore.

6.10 Centro Complesso Sviluppo Agricolo n°9 Vibo Valentia (VV)

Il CCSA ricade negli uffici già esistenti siti in Stefanaceni (VV)

In questo centro è prevista la seguente struttura organizzata:

	Uffici ed attività del CCSA Vibo Valentia	Nuovo	Esistente	Potenziare	Non prev.
1	Ufficio responsabile del CCSA in posizione organizzativa	x			
2	Centro Sperimentale e Dimostrativo CSD				x
3	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 14		x		
4	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 15		x		
5	Ufficio Fitosanitario	x			
6	Ufficio attività di supporto Dipartimento Agricoltura	x			
7	Ufficio Controlli Regionali	x			
8	Centro Taratura Macchine Irroratrici				x
9	Sala Panel				x

ARSAC - Atto Aziendale Definitivo

10	Centro agrometeorologico				x
11	Centro Cartografico Regionale				x

6.11 Centro Complesso Sviluppo Agricolo n°10 Gioia Tauro (RC)

Il Centro CCSA ricade nelle strutture del CSD di Gioia Tauro (RC) in contrada Bettina, ed è costituito da un unico corpo aziendale che si estende su una superficie di circa ettari 17 di terreno pianeggiante.

In questo centro è prevista la seguente struttura organizzata:

	Uffici ed attività del CCSA Gioia Tauro (RC)	Nuovo	Esistente	Potenziare	Non prev.
1	Ufficio responsabile del CCSA in posizione organizzativa	x			
2	Centro Sperimentale e Dimostrativo CSD		x		
3	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 17		x		
4	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 19		x		
5	Ufficio Fitosanitario	x			
6	Ufficio attività di supporto Dipartimento Agricoltura	x			
7	Ufficio Controlli Regionali	x			
8	Centro Taratura Macchine Irroratrici		x		
9	Sala Panel		x		
10	Laboratorio analisi chimico-fisiche			x	
11	Centro agrometeorologico	x			
12	Centro Sviluppo della olivicoltura			x	
13	Centro di sviluppo coltivazioni sub-tropicali	x			

Creazione **centro Sviluppo della olivicoltura (12)**. L'olivo è la pianta arborea che più caratterizza il paesaggio e l'agricoltura dei paesi che si affacciano sul mediterraneo. L'Italia quindi, anche per la sua centralità nell'ambito di questa area geografica, costituisce uno dei punti nodali per la produzione dell'olio di oliva. Il punto nodale da risolvere per il decollo dell'intero settore è rappresentato dalla diffusione di tecniche colturali più razionali, da una incentivazione, in termini di ritorno economico, della meccanizzazione, dall'introduzione di cultivar più idonee all'ambiente meridionale, dalla tipicizzazione delle produzioni ad elevato valore merceologico.

Creazione **centro di sviluppo coltivazioni sub-tropicali (13)**.

Lo scopo di queste nuove sperimentazioni è legato alla crisi delle colture tradizionali, all'evoluzione del profilo geografico dell'attuale società multietnica, che ha imposto nuovi modelli colturali e l'interesse dei consumatori a nuovi gusti. L'introduzione di queste specie arboree da frutto in Calabria non è nuova, ma solo negli ultimi anni si assiste, nelle aree vocate, ad un proliferare delle superficie investite. I frutti tropicali coltivati in Calabria hanno colori, profumi e gusti inconfondibili.

6.12 Centro Complesso Sviluppo Agricolo n°11 Locri (RC)

Il centro CCSA ricade nelle strutture degli Uffici ARSAC in Contrada "Riposo" nel comune di Locri

In questo centro è prevista la seguente struttura organizzata:

	Uffici ed attività del CCSA Locri (RC)	Nuovo	Esistente	Potenziare	Non prev.
1	Ufficio responsabile del CCSA in posizione organizzativa	x			
2	Centro Sperimentale e Dimostrativo CSD		x		

ARSAC - Atto Aziendale Definitivo

3	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 18		x		
4	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 21		x		
5	Ufficio Fitosanitario	x			
6	Ufficio attività di supporto Dipartimento Agricoltura	x			
7	Ufficio Controlli Regionali	x			
8	Centro Taratura Macchine Irroratrici		x		
9	Sala Panel				x
10	Laboratorio analisi chimico-fisiche		x		
11	Centro agrometeorologico	x			
12	Centro per lo sviluppo della agrumicoltura		x		
13	Centro per lo sviluppo della olivicoltura		x		

Centro Agrumicolo (12). La sfida per gli anni che seguiranno è rappresentata dalle innovazioni tecnologiche,

per l'agricoltura di queste aree, che dovrà sicuramente mirare ad aumentare le produzioni con tecniche colturali sempre più adeguate, senza tralasciare l'introduzione di cultivar a maturazione precoce e tardive e/o più vicine ai gusti manifestati dai mercati maggiormente significativi; infine cercare di ridurre quelli che sono i costi di produzione. Una sfida sarà anche mettere in essere un sistema di difesa fitosanitaria integrata per ridurre l'uso dei pesticidi e migliorare la qualità delle produzioni nel rispetto dell'ambiente. L'organizzazione della commercializzazione risente della polverizzazione delle aziende di produzione, da qui l'opportunità di promuovere la nascita di forme associate per le fasi di commercializzazione e/o trasformazione degli agrumi, favorendo sia un migliore utilizzo delle strutture di raccolta e trasformazione esistenti nella regione, sia il miglioramento dei redditi delle aziende. Tutto questo si traduce in un adeguato servizio di assistenza tecnica all'impresa, che sarà in stretto collegamento con la sperimentazione e la dimostrazione.

Costituzione di un **Centro Olivicolo (13):** L'olivo è la pianta arborea che più caratterizza il paesaggio e l'agricoltura dei paesi che si affacciano sul mediterraneo. L'Italia quindi, anche per la sua centralità nell'ambito di questa area geografica, costituisce uno dei punti nodali per la produzione dell'olio di oliva. Il punto nodale da risolvere per il decollo dell'intero settore è rappresentato dalla diffusione di tecniche colturali più razionali, da una incentivazione, in termini di ritorno economico, della meccanizzazione, dall'introduzione di cultivar più idonee all'ambiente meridionale, dalla tipizzazione delle produzioni ad elevato valore merceologico.

6.13 Centro Complesso Sviluppo Agricolo n°12 Reggio Calabria (RC)

Il CCSA ricade negli uffici ARSAC di Reggio Calabria in via degli Arconti.

In questo centro è prevista la seguente struttura organizzata:

	Uffici ed attività del CCSA Reggio Calabria (RC)	Nuovo	Esistente	Potenziare	Non prev.
1	Ufficio responsabile del CCSA in posizione organizzativa	x			
2	Centro Sperimentale e Dimostrativo CSD		x		
3	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 20		x		
4	Centro Divulgazione Agricola CEDA n° 22		x		
5	Ufficio Fitosanitario	x			
6	Ufficio attività di supporto Dipartimento Agricoltura	x			
7	Ufficio Controlli Regionali	x			
8	Centro Taratura Macchine Irroratrici	x			
9	Sala Panel				x
10	Laboratorio analisi chimico-fisiche	x			
11	Centro agrometeorologico	x			
12	Centro Cartografico regionale (SITAC)		x		

Centro **cartografico regionale (12)**. L'ARSAC gestisce le informazioni rilevate sul territorio attraverso l'utilizzo di sistemi GIS. A tale scopo ha istituito il servizio SITAC la cui attività è finalizzata alla progettazione, rilevamento, generazione, organizzazione e gestione delle banche dati territoriali che, in funzione delle esigenze contingenti, possono essere elaborate e prodotte informazioni derivate anche di natura cartografica di molteplice contenuto. Inoltre l'Azienda è autorizzata ad espletare le attività di Informatizzazione Georeferenziata e Vincolo Idrogeologico per l'intero territorio regionale.

7. FUNZIONI, RESPONSABILITA', INCARICHI

7.1 Nomina del Direttore Amministrativo e Tecnico - Conferimento degli Altri incarichi dirigenziali

Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Tecnico sono nominati dal Direttore Generale (ai sensi dell'art. 4, comma 5 L.R. 66/2012). Il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico sono scelti tra persone aventi i requisiti ai sensi della L.R. n. 7/1996 e s.m.i. e dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 165/2001, previa procedura di evidenza pubblica come per legge.

In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni vicarie sono svolte dal direttore amministrativo. Partecipano alla direzione dell'Azienda, assumendone la diretta responsabilità delle funzioni attribuite loro dal Direttore Generale e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del Direttore Generale. Coordinano e seguono l'esecuzione delle prestazioni in essere, compresa l'applicazione e l'osservanza dei piani di sicurezza.

Gli incarichi ai dirigenti di settore vengono conferiti mediante rapporto esclusivo con l'Azienda. In assenza di personale dirigenziale è possibile, nelle more di espletamento dei relativi concorsi, conferire incarichi a tempo determinato ai funzionari interni inquadrati nella cat. D aventi i requisiti ai sensi della L.R. n. 7/1996 e s.m.i. e D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

7.2 Incarichi di Responsabile di Ufficio, Posizione Organizzativa.

Gli incarichi di responsabile degli uffici e dei CCSA che compongono le strutture dell'ARSAC, vengono affidati a personale di cat. D, previa manifestazione d'interesse e valutazione dei titoli posseduti, come da regolamento. L'attribuzione delle P.O. verranno riconosciute nella misura concordata con le RSU aziendale.

Gli incarichi vengono affidati come da regolamento approvato con delibera ARSAC n. 01/DG del 02/09/2019.

7.3 Obiettivi e Valutazione dei Dirigenti e del Personale

Gli indirizzi strategici per la realizzazione delle priorità politiche e gestionali dell'Azienda vengono individuate nel Piano delle Performance. La valutazione dei dirigenti costituisce strumento per la verifica della performance individuale, essa sarà attuata con periodicità annuale e articolata nelle seguenti fasi:

- a) Identificazione e assegnazione degli obiettivi;
- b) Verifica periodica e misurazione finale dei risultati conseguiti;
- c) Rendicontazione annuale trasparente dei risultati conseguiti e correlazione con il sistema degli incentivi.

Il personale munito di autonoma responsabilità gestionale, ma non avente incarico dirigenziale, è valutato dal dirigente apicale della struttura di appartenenza su base annuale, in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali e alla qualità del contributo assicurato alle performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

7.4 Cessazione degli Incarichi Dirigenziali

Nel rispetto dei vincoli posti dal quadro legislativo e contrattuale vigente, gli incarichi dirigenziali possono decadere per le seguenti motivazioni:

- a) scadenza della durata contrattuale;
- b) in caso di inadempienze con le procedure previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali;
- c) mancato raggiungimento degli obiettivi secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

7.5 Responsabile per la Trasparenza

L'Azienda, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal successivo D.lgs.97/2016, ed al fine di attuare quanto statuito nella delibera Anac n. 1310 del 25.12.2016 conferma ed individua la figura del "Responsabile della Trasparenza".

7.6 Organo di Vigilanza (O.d.V.) – Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.)

L'Azienda, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge attiva tutte quelle misure orientate a prevenire e reprimere eventuali atti di corruzione e di illegalità nella Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, eticità e correttezza, introducendo alcune figure come il responsabile del PTPC (piano triennale prevenzione corruzione) legge 190/12 e l'Organo di Vigilanza (OdV) di cui al D.Lgs 231/2001 e Legge Regionale 60/2012. L'Organo di Vigilanza (O.d.V.), per una maggiore trasparenza, individua i propri componenti tra eventuali professionisti specializzati, funzionalmente indipendenti.

7.7 Ciclo delle Performance

Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità degli obiettivi dell'Azienda viene redatto un documento di attuazione del ciclo della performance e della trasparenza (L.R. 69/2012 – art. 13, comma 8 – 9) da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. La Giunta Regionale individua gli indirizzi e assegna gli obiettivi strategici ed operativi definendo gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

8. PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA'

8.1 Programmazione Annuale e Pluriennale

L'Arsac opera con il metodo della programmazione, che deve essere articolata e strutturata con quella della regione. In particolare predisporre e attuare processi di pianificazione strategica pluriennali al fine di mantenere nel tempo gli standard di prestazione e di servizio necessari alla piena soddisfazione della propria missione.

Sono elementi tipici di valutazione del processo di pianificazione:

- a) le caratteristiche del territorio;
- b) l'evoluzione dei bisogni dell'agricoltura;
- c) la capacità, potenzialità, punti di forza e debolezza del sistema produttivo agro-industriale;
- d) il progresso delle conoscenze e di innovazione tecnologica;
- e) evoluzione legislativa, marketing e sviluppo organizzativo

La pianificazione pluriennale costituisce la base su cui l'Azienda fonda la definizione del proprio programma degli investimenti e del proprio piano di sviluppo organizzativo.

Il programma pluriennale viene attuato con i progetti annuali che costituiscono parte integrante del bilancio dell'azienda. I progetti annuali sono definiti con sufficiente dettaglio tale da poter essere prontamente attuativi tenendo conto delle necessità dei singoli comparti operativi.

Nell'ambito della programmazione pluriennale si terrà conto anche dell'introduzione di materiali vegetali extraterritoriali per le produzioni food e non food (nuove varietà, ibridi, materiali per biomasse energetiche e per l'ingegneria naturalistica) e per la difesa idrogeologica, il risanamento di aree inquinate e/o degradate.

Si svilupperà altresì la rete agrometeo dedicata alla difesa ed al risparmio idrico, in collegamento con le reti nazionali di allerta e piattaforma nazionale IRRIFRAME.

I programmi Pluriennali non tralascieranno le bonifiche ambientali dedicate all'eliminazione dell'eternit ancora presente sulle strutture ARSAC mediante la sostituzione con impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Per una migliore protezione dell'ambiente rurale saranno presi in considerazione eventuali impianti per la produzione di biocarburante e/o biogas a carattere puntuale e comprensoriale mediante l'utilizzo anche di scarti provenienti da lavorazioni vitivinicole, ortofrutticole ed agroindustriali.

8.2 Programma delle attività dei centri complessi di sviluppo agricolo CCSA

I Centri Complessi di Sviluppo Agricolo (CCSA) inglobano le attività e le funzioni dei CE.SA, previsti dalla L.R. 19/99, i quali, con il presente atto aziendale, sono da ritenersi superati nel loro assetto organizzativo.

I programmi annuali prevedono le seguenti attività: ricerca applicata di interesse regionale e sperimentazione; divulgazione agricola; marketing e commercializzazione, formazione e aggiornamento professionale, i servizi tecnici di supporto, per come individuati nella declaratoria dei CCSA.

8.3 Gli Strumenti Di Gestione

Per la gestione dei programmi annuali che comportano un interesse significativo della situazione in atto, nonché per la gestione di importanti iniziative di investimento, l'Azienda individua e definisce specifiche responsabilità per il coordinamento di gruppi di lavoro interfunzionali temporanei.

A tali gruppi di lavoro l'azienda assegna obiettivi di risultato specifici di progetto, da conseguirsi mediante una pianificazione ed un monitoraggio basati su tecniche e strumenti tipici del project management.

8.4 Il controllo di gestione

Al fine di garantire un costante monitoraggio dell'esercizio annuale l'Azienda definisce, implementa ed utilizza il metodo del budget e controllo di gestione, predisponendo un sistema di contabilità analitica coerente con i diversi livelli di responsabilità previsti dal modello organizzativo.

Il processo di budget ha l'obiettivo di condurre ad unitarietà i molteplici processi operativi ed organizzativi e guidare le strutture verso il raggiungimento della missione aziendale.

Per la realizzazione di tale processo l'Azienda progetta, sviluppa ed utilizza in termini evolutivi il proprio sistema informativo - informatico e le relative banche dati (SITAC, CPSDA, AGROPEDOLOGIA, CED).

8.5 La gestione delle risorse umane

L'Azienda riconosce il significato strategico e il valore delle risorse umane operanti in azienda, nelle quali intravede il vero capitale di sua dotazione.

Il processo di valorizzazione del personale costituisce pertanto un impegno prioritario della Direzione Generale e dei livelli dirigenziali dell'Azienda. In questa prospettiva l'Azienda promuove e tutela il personale favorendone la partecipazione consultiva, propositiva e decisionale negli ambiti di competenza riconosciuti, il coinvolgimento nella responsabilità, la gratificazione professionale nel quadro di strategie di sviluppo e premianti, in cui una parte distintiva è data dalla formazione e dall'aggiornamento continuo.

L'azienda si dota pertanto di sistemi, metodologie e strumenti atti a sviluppare le competenze di tutte le risorse professionali, tra cui assumono particolare rilevanza:

- il sistema di valutazione delle competenze;
- il sistema formativo;
- il sistema di valutazione delle prestazioni professionali;
- il sistema di incentivazione;
- il sistema di conferimento degli incarichi.

Lo sviluppo dei sistemi di gestione e sviluppo delle risorse umane riguarda tutte le componenti professionali operanti nell'Azienda. Il modello organizzativo riconosce l'autonomia di organizzazione e gestione delle attività tecniche del personale afferente alle professionalità presenti in Azienda .

La funzione di gestione e sviluppo delle risorse umane prevede le forme di coinvolgimento delle rappresentative sindacali normate dai CCNL e dalle forme di contrattazione integrativa e dei contratti per gli operatori agricoli e florovivaisti.

I processi relativi a quanto espresso nel presente articolo sono oggetto di specifica normazione interna all'Azienda.

8.6 Le relazioni sindacali

L'Azienda riconosce appieno il ruolo delle rappresentanze sindacali del personale e si impegna a valorizzarlo per favorirne lo sviluppo, nella trasparenza delle reciproche competenze e responsabilità. Nel rispetto della normativa, verso obiettivi strategici e gestionali condivisi, da realizzare in sinergia, mediante una partecipazione fondata sul criterio di solidarietà in correlazione con le scelte strategiche attuative della missione aziendale.

8.7 Lo Sviluppo e La Gestione Del Sistema Informativo

L'Azienda riconosce la strategicità del sistema informativo - informatico come risorsa chiave per supportare dinamicamente l'organizzazione e la gestione dell'Azienda.

In questa prospettiva si dota di responsabilità e risorse dedicate alla gestione e sviluppo del sistema informativo, atto a dare mettere in rete tutti gli uffici diffusi nel territorio regionale.

Di particolare rilevanza sono gli investimenti atti a:

- f) dare idoneo supporto informatico ai centri complessi di sviluppo agricolo;*
- g) integrare i sistemi esistenti per consentirne una sempre maggiore fruibilità;*
- h) aggiornare i settori che già sono supportati da sistemi informatici per migliorarne l'operatività sfruttando le nuove tecnologie (firma digitale, pec, reti wireless, ecc.);*
- i) progettare sistemi a supporto dei processi aziendali ed amministrativi in un'ottica di ottimizzazione e di miglioramento del servizio offerto all'agricoltura.*

I requisiti tecnologici dei sistemi sono quelli su cui oggi è stata concentrata maggiormente la spinta dell'innovazione per sfruttare appieno le possibilità dei nuovi ambienti e delle più recenti architetture. L'indipendenza dalla piattaforma, la fruibilità via Internet, l'apertura verso altre applicazioni sono alcuni degli obiettivi che ci si pone negli sviluppi futuri.

Lo sviluppo di progetti che utilizzano la rete internet o tecnologie similari consente di ampliare la raggiungibilità dell'azienda direttamente o col supporto di figure professionali preposte.

Il principio ispiratore della progettualità aziendale sul sistema informativo – informatico è l'approccio incrementale che garantisca l'ottenimento di risultati in tempi rapidi, nel rispetto dello sviluppo coerente con le finalità complessive del sistema aziendale ARSAC.

8.8 I Processi di Controllo Interno

Il sistema dei controlli interni definisce l'insieme degli strumenti e dei processi finalizzati a:

- a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile) da parte del Dipartimento Agricoltura e del Revisore Unico;
- b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione).
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza); il Direttore Generale è sottoposto alla valutazione dell'OIV regionale;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti,
- e) Analizzare e valutare le non conformità acclarate rispetto a protocolli approvati, da parte di apposito organismo collegiale:

Le modalità di espletamento dei processi di controllo interno sopra indicati sono oggetto di normazione interna, ovvero seguono le indicazioni di legge e dei CCNL ove presenti.

Il Piano di Organizzazione specifica le funzioni di controllo interno e gli organismi collegiali deputati all'esercizio delle funzioni di controllo OdV. (Organo di Vigilanza).

8.9 La tutela dei diritti "La privacy"

L'Azienda persegue la tutela della Privacy con la individuazione di un Responsabile per la Privacy che adotta specifiche norme interne che recepiscono i principi della legislazione vigente e disciplinano i meccanismi attuativi, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- f) Formazione e sensibilizzazione degli operatori responsabili;
- g) Trattamento delle informazioni;
- h) Controlli e verifica di conformità.

8.10 Sperimentazione e Collaborazione con Enti e Organismi Esterni

L'Azienda promuove e sviluppa forme innovative e collaborazioni in ambito tecnico e scientifico con le Università ed altri Enti scientifici, comprese anche eventuali terziarizzazioni di attività non strategiche con aziende agricole nelle forme consentite dalla normativa in materia.

Le innovazioni gestionali sono uno strumento che favorisce lo sviluppo organizzativo, l'innovazione dei servizi e la ricerca di economie di gestione, nonché efficienza ed efficacia delle attività aziendali.

Le forme di innovazione attivate saranno valutate nella prospettiva della coerenza e della convenienza delle finalità della stessa nell'ambito della missione aziendale.

9 - NORME FINALI

9.1 Approvazione Dell'atto Aziendale e Dei Documenti Complementari

L'atto Aziendale ha valenza istituzionale e statutaria. I contenuti riportati nell'Atto sono soggetti a modifica per volontà del Direttore Generale nei soli casi in cui si presentino condizioni di sostanziale mutamento della missione aziendale o dell'assetto territoriale, o sopraggiungano indirizzi legislativi che lo richiedano.

Successivamente all'approvazione dell'Atto Aziendale si procederà alla redazione dei seguenti strumenti amministrativi e tecnici, adottati dal Direttore Generale:

- Piano delle Attività Aziendali
- Regolamento organizzativo e per il funzionamento contabile, amministrativo e del personale;
- Dotazione Organica dell'Azienda e personale legato all'Ente da contratti a tempo indeterminato di natura privatistica

9.2 Norme Transitorie

Il Direttore Generale, dall'avvenuta approvazione da parte della Giunta Regionale del presente atto e previa copertura finanziaria, provvede formalmente:

ARSAC - Atto Aziendale Definitivo

- a) alla nomina dei dirigenti nelle posizioni apicali dei settori previsti dall'organizzazione aziendale e istituiti dal presente atto aziendale definitivo;
- b) alla istituzione delle strutture ed uffici previsti dal presente atto;
- c) al conferimento degli incarichi nelle posizioni previste ai precedenti punti;

In caso di insorgenza di problematiche interpretative connesse all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo, il Direttore Generale provvede con proprio atto alla loro definizione. Analogamente si procede con provvedimento del Direttore Generale nei casi in cui si debba regolamentare fattispecie non individuate nel presente articolo.


Per quanto non espressamente contemplato nelle discipline regolamentari dell'Azienda si rinvia alle fonti legislative e normative nazionali e regionali vigenti nelle specifiche materie.

ALLEGATI

- Schema generale delle strutture operative dell'Azienda (allegato A)
- Struttura operativa dei settori. (allegato B)
- Ripartizione del territorio regionale in Centri Complessi di Sviluppo Agricolo (allegato C)

ALLEGATO A

Schema Generale Strutture Operative dell' Azienda



ALLEGATO B

Strutture Operative dei Settori

Settore Amministrativo,
Affari generali
e del Personale

- Ufficio Protocollo ed Archivio
- Ufficio Delibere - determine -Albo Pretorio
- Ufficio Controlli (O.d.V.) e (P.T.P.C)
- Ufficio Gare e Contratti
- Ufficio Economato
- Ufficio relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
- Ufficio Gestione Sito Istituzionale
- Ufficio Personale e Disciplina
- Ufficio Formazione e Relazioni Sindacali
- Ufficio per la conservazione e valorizzazione del materiale archivistico della Riforma Fondiaria e della forestazione in Calabria (ex OVS, ESAC, ARSSA)
- Ufficio Addetto al Personale Distaccato e/o operante per altri Enti
- Ufficio Bilancio - Fiscale
- Ufficio Ragioneria
- Ufficio rendiconti e Controllo della Spesa
- Ufficio Centro Elaborazioni dati (CED)
- Ufficio Patrimonio
- Ufficio Manutenzione
- Ufficio Autoparco
- Ufficio Sicurezza Prevenzione e Protezione
- Ufficio Gestione Performance

Settore Sviluppo Agricolo
e
Marketing

- Ufficio Ce.DA n° 7
- Ufficio Coordinamento CCSA
- Ufficio Progetti e Gestione Progetti
- Ufficio Coltivazioni Erbacee
- Ufficio Coltivazioni Arboree
- Ufficio Produzioni Zootecniche
- Ufficio Protezione Ambiente Agricolo
- Ufficio S.S.A. - Attuazione P.A.C. e Servizi PSR
- Ufficio Rapporti con università ed altri Centri di Ricerca
- Ufficio Cooperazione ed associazionismo
- Ufficio Marketing e Management
- Ufficio Studi di Settore
- Ufficio Certificazioni Bioproduzioni
- Ufficio per la promozione dei prodotti erboristici
- Ufficio Coordinamento consulenza aziendale
- Ufficio Assistenza tecnica e innovazioni
- Agricoltura Sociale
- Divulgazione scuole ed altri Enti
- UO Funzioni istruttorie PSR
- Ufficio Coordinamento Agrofenologico
- Ufficio Cartografico - Dati - Rilevamenti Territoriali
- Ufficio Coordinamento Sale Panel

Settore
Controlli

- Ufficio Controlli e Collaudi misure PSR a Superficie
- UO Controlli e collaudi misure PSR a superficie
- Ufficio Coordinamento Controlli ARCEA
- Ufficio Amministrativo e coordinamento Centri di Taratura
- Ufficio Coordinamento Fitosanitario
- Ufficio Coordinamento Centro Agrometeorologica
- UO Controlli ex post
- UO Controlli di II livello
- UO Controlli UMA
- UO Controlli CAA
- UO Controlli Fitosanitari
- UO Controlli agrometeorologia
- UO Controlli Condizionalità e misura PSR
- UO Manutenzione agrometeorologia

Settore Gestioni
Acquedotti e Impianti a fune

- Ufficio Gestione amministrativa impianti a fune
- Ufficio Gestione tecnica impianti a fune
- Ufficio Gestione amministrativa acquedotti
- Ufficio Gestione tecnica acquedotti

ALLEGATO C

UBICAZIONE SUL TERRITORIO CENTRI COMPLESSI di SVILUPPO AGRICOLO

● SEDE ARSAC

▲ SEDI CCSA

1. CASELLE - SAN MARCO ARGENTANO (CS)
2. MOLAROTTA - SPEZZANO SILA (CS)
3. MIRTO - CROSIA (CS)
4. SIBARI - CASSANO ALL'IONIO (CS)
5. VILLA MARGHERITA - CUTRO (KR)
6. VAL DI NETO - ROCCA DI NETO (KR)
7. CATANZARO (CZ)
8. LAMEZIA TERME (CZ)
9. VIBO VALENTIA (VV)
10. GIOIA TAURO (RC)
11. LOCRI (RC)
12. REGGIO CALABRIA (RC)

